


Indirizzi operativi per la definizione di determinate tipologie progettuali elencate nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006



CReIAMO PA

Per un cambiamento sostenibile

Titolo	Indirizzi operativi per la definizione di determinate tipologie progettuali elencate nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006
Autore	Unità Tecnica Specialistica del Progetto CREIAMO PA - Linea di intervento LQS1
Oggetto	Indirizzi operativi per la definizione di determinate tipologie progettuali elencate nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006
Argomenti	Valutazione di Impatto Ambientale
Parole chiave	Corso d'acqua, erosione della costa, valutazione di impatto ambientale
Thesaurus	GEMET - Themes, versione 4.1.3, 28 Gennaio 2019
Descrizione	Interpretazione delle definizioni delle tipologie progettuali elencate al Punto 7. Progetti di infrastrutture, lettere n) ed o) dell'Allegato IV alla Parte Seconda D.Lgs.152/2006: <i>“opere costiere destinate a combattere l’erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare”</i> ; <i>“opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua”</i>
Responsabile pubblicazione	Unità Tecnica Specialistica del Progetto CREIAMO PA - Linea di intervento LQS1
Contributi	Regioni, Province Autonome, Enti ed Istituti di Ricerca
Data stesura	31 Maggio 2019
Date aggiornamento	
Versione	1
Tipo	Documento testuale
Formato dei dati	PDF
Nome e versione del software	Adobe Acrobat
Identificatore	-
Origine	-
Lingua dei dati	ITA
Riferimenti/Relazioni	-
Commenti	-
Copertura	-
Diritti	Accesso libero
Dimensione	
Lingua del metadato	ITA
Responsabile del metadato	Unità Tecnica Specialistica del Progetto CREIAMO PA - Linea di intervento LQS1

Si ringraziano per i contributi forniti:

- Regione Campania: *Simona Brancaccio, Nevia Carotenuto* - Direzione Generale 501700 - Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - Staff Tecnico Amministrativo 501792 - Valutazioni Ambientali
- Regione Lazio: *Paola Pelone, Paola Giorgioli* - Direzione Regionale Politiche ambientali e Ciclo dei Rifiuti - Area Valutazione Impatto ambientale
- Regione Lombardia: *Dario Sciunnach, Maurizio Turconi* - DG Ambiente e Clima U.O. Valutazioni e autorizzazioni ambientali
- Regione Liguria: *Paola Carnevale* - Dipartimento Ambiente e Territorio - Vicedirezione Ambiente - Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile
- Regione Marche: *Velia Cremonesi, Simona Palazzetti* - Servizio tutela, gestione e assetto territorio - P.F. Valutazioni Ambientali e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica; Servizio Tutela delle acque e difesa del suolo e della costa
- Regione Sardegna: *Rosanna Carcangiu, Felice Mulliri, Valentina Grimaldi* - Direzione Generale dell' Ambiente - Servizio valutazioni ambientali
- Regione Toscana: *Alessandro Bini* - Genio Civile Valdarno inferiore e costa - P.O. Tutela della costa
- Regione Veneto: *Luigi Masia, Gianni Carlo Silvestrin, Cristiano Florian* - Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Valutazione Impatto Ambientale
- Provincia Autonoma di Trento: *Alessandro Moltrer, Mariella Bazzucco* - Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali - Ufficio Valutazioni Ambientali
- ISPRA: *Stefano Bataloni*- Servizio VAL-ASI
- Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale: *Carlo Ferranti*

INDICE

Prefazione	5
Acronimi e definizioni	6
1. INTRODUZIONE	7
1.1. FINALITÀ DEL DOCUMENTO	7
1.2. METODOLOGIA, STRUMENTI E STRUTTURA DEL DOCUMENTO	8
2. NUOVI PROGETTI E MODIFICHE O ESTENSIONI NELLA DISCIPLINA DI VIA	10
3. OPERE COSTIERE DESTINATE A COMBATTERE L'EROSIONE E LAVORI MARITTIMI VOLTI A MODIFICARE LA COSTA, MEDIANTE LA COSTRUZIONE DI DIGHE, MOLI ED ALTRI LAVORI DI DIFESA DEL MARE	13
3.1. ANALISI DELLA NORMATIVA E DEGLI INDIRIZZI EUROPEI	13
3.2. ANALISI DELLA NORMATIVA E DEGLI INDIRIZZI NAZIONALI	13
3.3. ANALISI DELLA NORMATIVA, DEGLI INDIRIZZI E DELLE PRASSI OPERATIVE DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME	18
3.4. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DI VIA	24
4. OPERE DI CANALIZZAZIONE E DI REGOLAZIONE DEI CORSI D'ACQUA	28
4.1. ANALISI DELLA NORMATIVA E DEGLI INDIRIZZI EUROPEI	28
4.2. ANALISI DELLA NORMATIVA E DEGLI INDIRIZZI NAZIONALI	32
4.3. ANALISI DELLA NORMATIVA, DEGLI INDIRIZZI E DELLE PRASSI OPERATIVE DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME	35
4.4. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DI VIA	41

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Schema per l'acquisizione di informazioni dalle Regioni/Province Autonome	8
Tabella 2 - Trasposizione nella normativa nazionale dell'art.1, comma 2, lett.a) della Direttiva VIA.	10
Tabella 3 - Trasposizione nella normativa nazionale dell'Allegato II, punto 10 , lett.k) della Direttiva VIA.	13
Tabella 4 - Quadro di sintesi delle norme, proposte e prassi delle Regioni costiere.	19
Tabella 5 - Tipologie di opere/interventi di nuova realizzazione che possono essere incluse nel campo di applicazione della disciplina di VIA (verifica di assoggettabilità a VIA)	24
Tabella 6 - Approcci regionali ai ripascimenti costieri	25
Tabella 7 - Tipologie di opere/interventi che possono essere esclusi dal campo di applicazione della disciplina di VIA.	27
Tabella 8 - Definizioni della tipologia progettuale di cui all'allegato II, punto 10, lett. f) della direttiva VIA nelle diverse versioni linguistiche	30
Tabella 9 - Quadro di sintesi delle norme, proposte e prassi delle Regioni e Province Autonome	36
Tabella 10 - Terminologie di riferimento per la definizione di corso d'acqua	41
Tabella 11 - Tipologie di opere/interventi di nuova realizzazione che possono essere incluse nella definizione di cui al punto 7.o) dell'allegato IV alla Parte Seconda Del D.Lgs. 152/2006 (verifica di assoggettabilità a VIA)	44
Tabella 12 - Tipologie di opere/interventi che possono essere escluse dal campo di applicazione della disciplina di VIA	44

Prefazione

Il presente documento, prodotto nell'ambito delle attività della Linea di intervento LQS1 del Progetto CREIAMO PA dedicata alle Valutazioni Ambientali, VAS e VIA, di cui la Direzione per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del MATTM è beneficiaria, è finalizzato a definire con maggior dettaglio alcune tipologie progettuali elencate nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 e, conseguentemente, ad individuare il campo di applicazione della disciplina di VIA, limitando possibili incertezze e discrezionalità.

Il documento è stato predisposto dall'Unità Tecnico Specialistica della Linea di intervento LQS1 sulla base dell'analisi della documentazione giuridica e tecnica di livello europeo, nazionale e regionale e del fondamentale contributo delle Regioni e delle Province Autonome e di altri soggetti competenti.

La possibilità di disporre di strumenti di supporto alle attività delle autorità competenti in materia di VIA e dei proponenti rappresenta un'importante opportunità per garantire un'omogenea e corretta applicazione della disciplina di VIA sul territorio nazionale: tale obiettivo è perseguito dal Progetto CREIAMO PA attraverso la pubblicazione di documenti di indirizzo che, sebbene non vincolanti, possono orientare le attività dei diversi soggetti coinvolti nei procedimenti di VIA.

Dott. Giuseppe Lo Presti

Direttore Generale della Direzione per le Valutazioni e le
Autorizzazioni Ambientali
Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare

Acronimi e definizioni

Autorità Competente	La pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti.
Direttiva VIA	Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
Documento di indirizzo della Commissione europea	Documento della DG Ambiente della Commissione europea sull'interpretazione delle definizioni delle categorie progettuali contenute negli allegati I e II della direttiva VIA " <i>Interpretation of definitions of project categories of annex I and II of the EIA Directive, 2015</i>
DVA	Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
MATTM	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Progetto CREIAMO PA	Competenze e Reti per l'Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni della PA – PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020
UTS	Unità Tecnica Specialistica del Progetto CREIAMO PA - Linea di intervento LQS1

1 INTRODUZIONE

1.1 FINALITÀ DEL DOCUMENTO

Il presente documento analizza le definizioni delle seguenti tipologie progettuali elencate al Punto 7. Progetti di infrastrutture, lettere n) ed o) dell'Allegato IV alla Parte Seconda D.Lgs.152/2006:

- opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare;
- opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua.

Il documento rappresenta il frutto della collaborazione tecnica tra l'UTS e gli stakeholder (Regioni e Province Autonome, Enti ed Istituti di Ricerca) nell'ambito delle attività del Progetto CRElAMO PA e, pur non assumendo carattere vincolante, si prefigge di fornire criteri ed indirizzi per le Autorità Competenti (Regioni e Province Autonome) e per i proponenti per la corretta interpretazione delle definizioni delle tipologie progettuali e del campo di applicazione della disciplina di VIA.

Nel corso della riunione del Tavolo Tecnico VIA con le Regioni e le Province Autonome che si è tenuta a Roma il giorno 25 maggio 2018 è stato proposto dall' UTS di effettuare specifici approfondimenti sulle definizioni di alcune tipologie progettuali elencate negli Allegati III e IV Parte Seconda D.Lgs.152/2006 (progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome). L'esigenza nasce inoltre da numerosi quesiti e richieste di chiarimenti avanzati sia da parte delle autorità competenti che dei proponenti.

Le diverse interpretazioni delle definizioni delle tipologie progettuali riportate negli Allegati alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 comportano infatti una disomogenea applicazione della disciplina VIA sul territorio nazionale e conseguenti significative criticità di natura giuridica (contenziosi europei e nazionali), procedurale (differenti adempimenti e relativi oneri amministrativi per le imprese e per le pubbliche amministrazioni) nonché diversificati livelli di tutela ambientale, a parità di tipologia progettuale.

Le tipologie progettuali analizzate nel presente documento, sia nella direttiva VIA che nella normativa nazionale, non sono compiutamente definite dal punto di vista tipologico ma principalmente in base alla loro finalità (canalizzare e regolare i corsi d'acqua, combattere l'erosione costiera): tale condizione implica diverse possibili interpretazioni delle tipologie di opere/interventi che rispondono alle finalità indicate nelle vigenti definizioni.

L'individuazione di criteri omogenei per la corretta interpretazione delle definizioni appare ulteriormente opportuna in ragione dei seguenti elementi giuridici e tecnici che accomunano le due tipologie progettuali:

- contenziosi europei (Caso EU Pilot 4055/2012 sui ripascimenti costieri; procedura infrazione 2013/2170 sulle opere di regolazione corsi d'acqua);
- assenza di soglie per la verifica di assoggettabilità a VIA;
- funzioni e competenze amministrative conferite alle Regioni e agli Enti locali, nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali, relative alla programmazione, progettazione, attuazione (D.Lgs. 112/1998, D.Lgs. 152/2006);
- continuità longitudinale e areale degli ambiti interessati (alveo fluviale, fascia costiera) che travalica i confini amministrativi e che richiede una logica di gestione e di tutela a scala di bacino idrografico/unità fisiografica principale (es. trasporto solido fluviale per l'alimentazione dei litorali);
- equilibri morfologici ed ambientali fortemente dinamici (nel tempo e nello spazio);
- pressioni indotte da eventi meteoroclimatici anche estremi (in conseguenza dei cambiamenti climatici);
- necessità di manutenzione e ripristino delle opere esistenti e/o dell'assetto originario.

1.2 METODOLOGIA, STRUMENTI E STRUTTURA DEL DOCUMENTO

La roadmap per la predisposizione del documento ha visto le seguenti tappe principali:

- Il **7 agosto 2018** è stata avviata un'attività ricognitiva che ha coinvolto tutte le Regioni e le Province Autonome attraverso la trasmissione di uno schema per l'acquisizione di informazioni, riportato in Tabella 1.

	Normativa VIA	Normativa settoriale	Prassi operative	Indicazioni/Proposte	Approfondimento su specifiche tipologie di opere
REGIONE PROVINCIA AUTONOMA	Disciplina regionale VIA	Disciplina regionale settoriale	Prassi operative (applicazione e/o esclusione VIA) adottate per specifiche tipologie di opere	Indicazioni e proposte per definire il campo di applicazione della disciplina di VIA per specifiche tipologie di opere (elenco)	

Tabella 1 - Schema per l'acquisizione di informazioni dalle Regioni/Province Autonome

Lo schema è stato predisposto per le seguenti tipologie progettuali, ricadenti nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, individuate inizialmente come prioritarie dalle citate autorità competenti:

- Punto 2. Industria energetica ed estrattiva, lettera b):
 - *Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW;*
- Punto 7. Progetti di infrastrutture, lettere n) e o)
 - *Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare;*
 - *Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua.*

Oltre a tali tipologie progettuali, lo schema ha inserito anche gli "impianti per la produzione di biometano" che, sebbene non inclusi esplicitamente nelle tipologie elencate negli allegati della Direttiva VIA e della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, sono stati oggetto di richieste di chiarimenti sull'applicazione della disciplina di VIA da parte delle autorità competenti e dei proponenti, anche in ragione del regime di incentivazione introdotto dal D.Lgs. 28/2011 e dal DM 2.3.2018.

Oltre alle sopra citate tipologie progettuali, nello schema trasmesso è stato inserito un foglio di lavoro dedicato ad "*Altre tipologie*" per raccogliere ulteriori proposte di tipologie progettuali ritenute meritevoli di approfondimento, anche in vista di eventuali futuri nuovi documenti di indirizzo dedicati.

Sulla base dei riscontri pervenuti da parte delle Regioni e delle Province Autonome, l'analisi è stata focalizzata alle tipologie progettuali di cui al Punto 7, lettere n) ed o), dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006.

Per gli impianti per la produzione di biometano, gli elementi acquisiti e ad oggi disponibili, sia di natura tecnica che giuridica, non hanno consentito di costruire un quadro di riferimento sufficientemente definito e consolidato necessario ad individuare l'eventuale ambito di applicazione della disciplina di VIA; in relazione all'evoluzione normativa e tecnica nonché alle ulteriori specifiche richieste da parte delle autorità competenti e dei proponenti, potranno comunque essere effettuati successivi specifici approfondimenti.

I contributi forniti dalle Regioni e Province Autonome sono stati integrati da parte dell'UTS da una ricognizione di atti normativi e tecnici (linee guida, manuali, ecc.) di livello nazionale o regionale e da confronti diretti effettuati nel corso di altre attività di Progetto (affiancamenti svolti per l'attività AQS1.5 "*Rafforzamento della governance ambientale per il monitoraggio ambientale degli effetti significativi connessi all'attuazione dei piani e dei programmi e alla realizzazione dei progetti*" con le Regioni Marche, Sardegna, Lazio, Liguria, Veneto).

Si evidenzia inoltre che nei riscontri pervenuti sono state segnalate altre tipologie progettuali per le quali si ritengono necessari approfondimenti sulla definizione e sul campo di applicazione della disciplina di VIA (centri commerciali/strutture di vendita, piattaforme logistiche/depositi di merci o veicoli, impianti per la produzione di energia idroelettrica, derivazione di acque superficiali, cave, piscicoltura intensiva, allevamenti intensivi, ecc.).

- Il **4 dicembre 2018** si è svolto presso l’Auditorium del MATTM il workshop “*La definizione di determinate tipologie progettuali: esperienze a confronto per un’omogenea applicazione sul territorio nazionale della disciplina di VIA*”¹, che ha rappresentato un ulteriore momento per l’approfondimento tecnico e per il confronto diretto con le Regioni, Province Autonome, Associazioni di categoria ed altri soggetti coinvolti nei processi di Valutazione Ambientale, per la definizione, attraverso criteri condivisi ed uniformi sul territorio nazionale, del campo di applicazione della disciplina VIA di determinate tipologie progettuali (opere costiere destinate a combattere l’erosione, opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua, impianti per la produzione di biometano).
- Il **12 febbraio 2019** la bozza del presente documento è stata trasmessa alle Regioni ed alle Province Autonome, propedeutica alla discussione e al confronto nell’ambito del Tavolo Tecnico del 14/2/2019.
- Il **14 febbraio 2019** nel corso del Tavolo Tecnico con le Regioni e le Province Autonome svoltosi a Roma la bozza del documento è stata discussa per la predisposizione del documento definitivo.
- Dal **19 febbraio** al **11 marzo 2019** sono pervenuti contributi e osservazioni da parte delle Regioni Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche e della P.A. di Trento.

Oltre alle informazioni ed alla documentazione sopra indicata è stato ampiamente preso a riferimento il documento di indirizzo della DG Ambiente della Commissione europea sull’interpretazione delle definizioni delle categorie progettuali contenute negli allegati I e II della direttiva VIA “[Interpretation of definitions of project categories of annex I and II of the EIA Directive](#)” pubblicato successivamente all’adozione della nuova direttiva VIA 2014/52/UE con l’obiettivo di supportare le competenti autorità nazionali e gli stakeholder nella determinazione del campo di applicazione della direttiva VIA in relazione alle possibili incertezze che possono scaturire dalla semplice lettura delle definizioni contenute negli allegati alla direttiva. Il documento, di natura comunque non vincolante, fornisce utili informazioni basate essenzialmente sulle sentenze della Corte di Giustizia europea e su altre fonti (criteri adottati dagli Stati membri, definizioni fornite in altre direttive UE, altri pertinenti documenti di indirizzo).

Il documento esamina tutti i progetti dell’allegato I alla direttiva VIA mentre non fornisce una disamina per tutti i progetti dell’allegato II; inoltre, al di là delle interpretazioni fornite, la Commissione europea sottolinea che deve essere comunque considerata l’ampia portata e finalità della direttiva VIA e dei suoi obiettivi e che l’interpretazione definitiva delle leggi unionali resta prerogativa esclusiva della Corte di Giustizia europea.

Come ulteriore supporto alla predisposizione del presente documento sono stati considerati gli elementi utili e pertinenti derivanti dalla giurisprudenza nazionale, ove disponibile.

Prima di analizzare le singole tipologie progettuali, il seguente Capitolo 2 è dedicato alla definizione di progetto, come premessa necessaria al corretto approccio da utilizzare per le nuove realizzazioni e per le modifiche o estensioni di opere esistenti.

I successivi Capitoli 3 e 4 sono dedicati alle tipologie progettuali oggetto di analisi (opere per la difesa dall’erosione costiera, opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d’acqua) strutturati in maniera omogenea in un’analisi della pertinente normativa di VIA e settoriale condotta ai diversi livelli (europeo, nazionale, regionale) e di documenti tecnici di indirizzo o linee guida eventualmente disponibili. Sono state inoltre considerate, ove fornite dalle Regioni/Province Autonome come contributo alla redazione del presente documento, le prassi comunemente adottate, anche se non compiutamente disciplinate, ovvero eventuali proposte operative. L’ultimo paragrafo di ciascun Capitolo riporta una proposta di possibili criteri per la definizione del campo di applicazione della disciplina di VIA, scaturita dalle analisi condotte e dal confronto tecnico con le Regioni e Province Autonome. Considerata la notevole varietà di opere/interventi che possono essere attribuiti alle “macro” tipologie individuate nelle vigenti definizioni di opere costiere e sui corsi d’acqua, è stato inoltre predisposto un elenco di tipologie progettuali, in funzione delle specifiche finalità da conseguire mediante la loro realizzazione.

¹ Le presentazioni dei relatori sono disponibili al link <http://www.va.minambiente.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioDirezione/1478>.

2 NUOVI PROGETTI E MODIFICHE O ESTENSIONI NELLA DISCIPLINA DI VIA

La definizione di progetto della direttiva VIA è stata integralmente recepita nella disciplina nazionale che ha introdotto ulteriori dettagli sul livello degli elaborati progettuali (testo in grigio nella tabella seguente); inoltre, tale definizione non è stata modificata dalla direttiva 2014/52/UE rispetto alle precedenti versioni della direttiva (2011/92/UE) e la sua corretta trasposizione nell'ordinamento nazionale è avvenuta con il D.L. 91/2014 (art. 15, comma 1, lettera a) per sanare uno dei rilievi oggetto della procedura di infrazione n. 2009/2086 ("Non conformità con l'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva")².

Direttiva VIA – art.1, comma2, lett.a)	D.Lgs. 152/2006, art. 5, comma1, lett.g)
<ul style="list-style-type: none">- la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere,- altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo	<ul style="list-style-type: none">- la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. <p><i>Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA gli elaborati progettuali presentati dal proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali in conformità con quanto definito in esito alla procedura di cui all'articolo 20.</i></p>

Tabella 2 - Trasposizione nella normativa nazionale dell'art.1, comma 2, lett.a) della Direttiva VIA.

Per le finalità del presente documento risulta di particolare interesse la parte della definizione relativa a "altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo" in quanto sia le opere di difesa costiera che quelle di regolazione dei corsi d'acqua possono rappresentare interventi localizzati in contesti ambientali naturali o seminaturali (aree costiere o fluviali), ed altresì possono rappresentare interventi che, direttamente o indirettamente, comportano lo sfruttamento della risorsa "suolo".

Con la direttiva 97/11/CE è stata introdotta una nuova categoria di progetto che estende il campo di applicazione della VIA (procedura di screening) alle "modifiche o estensioni dei progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente" (punto 13 dell'allegato II alla direttiva VIA, trasporto nella disciplina nazionale ai punti 2.h) e 8.t) degli allegati II-bis e IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006).

Nel documento di indirizzo della Commissione europea sono riportati diversi Casi della Corte di Giustizia europea sull'interpretazione di "nuovo progetto" e di "modifica o estensione" di un progetto/opera esistente (già autorizzata, realizzata o in fase di realizzazione).

Oltre alla Sentenza della Corte di Giustizia europea C-72/95 del 24 ottobre 1996, analizzata nel dettaglio al Cap. 4, in cui si stabilisce che rientrano nel campo di applicazione della direttiva VIA modifiche o estensioni quali "...spostamento di una diga già esistente, il suo rafforzamento o ampliamento, la sostituzione di una diga in loco, indipendentemente dal fatto che la nuova diga sia più solida e/o più larga della precedente o una combinazione di più di tali ipotesi", la Commissione europea affronta nel dettaglio l'interpretazione delle "opere di ripristino"³ (rehabilitation works) al fine di determinare se tali progetti possano, o meno, rientrare nella tipologia delle modifiche o estensioni di cui al punto 13 dell'allegato II alla direttiva VIA.

Si riporta nel seguito una traduzione il più possibile fedele al testo originale alle pagine 58-59 del documento di indirizzo della Commissione europea.

² La definizione di progetto di cui all'art. 5, comma 1, lettere g) e h) del D.Lgs. 152/2006 vigente prima delle modifiche apportate dall'art.15 del D.L. 91/2015 non era equivalente a quella riportata all'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva VIA in quanto definiva esclusivamente i contenuti informativi del progetto preliminare e del progetto definitivo in conformità all'allora vigente D.Lgs. 163/2006.

³ Il termine "rehabilitation" è stato tradotto in "ripristino", ma è anche sinonimo anche di "recupero", "risanamento".

I progetti di ripristino possono ricadere in due categorie:

1. La prima categoria comprende quei casi in cui **il ripristino non è altro che la riparazione e sostituzione (rinnovo) di parti usurate o deteriorate**. Tale categoria potrebbe essere considerata come una **manutenzione su vasta scala** qualora il progetto (opera) sia ripristinato allo stato originario (come se fosse di nuova costruzione) e non risulta diverso o più ampio rispetto al progetto (opera) originaria. Fatte salve due riserve (*caveats*), **questo tipo di ripristino non rientra nell'ambito di applicazione della Direttiva**.
 - i. Prima riserva: la ricostruzione può includere l'utilizzo di nuovi materiali per sostituire gli originali anche se la potenzialità dell'opera rimane la stessa. Per esempio, tubazioni di cemento o plastica possono essere utilizzate al posto di quelle in acciaio, rame o argilla. In senso stretto questa **dovrebbe essere considerata come una modifica del progetto originario**;
 - ii. Seconda riserva: i lavori necessari al ripristino risultano pregiudizievoli per l'ambiente (in relazione ai criteri per lo screening elencati nell'Allegato III della direttiva VIA). Per esempio, potrebbe essere necessario distruggere un habitat protetto per poter accedere a un'opera interrata quale una condotta. Qualora la direttiva Habitat fosse pertinente si potrebbe ricorrere alla valutazione di cui all'articolo 6 della direttiva Habitat. Tuttavia, eventuali habitat protetti ai sensi di normative nazionali potrebbero risultare in una posizione più debole e anche in questo **caso si potrebbe far ricorso alla direttiva VIA nel caso ci sia una modifica al progetto** (ad esempio diverse tipologie di condutture).
2. La seconda categoria può includere alcuni **ripristini o manutenzioni (come nella categoria precedente) ma con caratteristiche tali da modificare o estendere in qualche modo il progetto**. Per esempio, un sistema fognario può essere ampliato o con l'aggiunta di una stazione di pompaggio o con l'incremento della sua capacità. **Questo costituirebbe una modifica o estensione e pertanto il progetto rientrerebbe nel campo di applicazione della direttiva e dovrebbe essere assoggettato a procedura di screening**. Ciò non comporta necessariamente l'espletamento di una procedura di VIA. Questo dipende dal caso specifico da considerare in relazione ai criteri per lo screening elencati nell'Allegato III della direttiva VIA.

Dall'interpretazione della Commissione europea emergono quindi **due condizioni**:

1. Se la modifica è rappresentata dal ripristino/ricostruzione di un'opera o di sue parti strutturalmente non più idonee a garantirne la funzionalità originaria, tale modifica può essere ascritta ad una "manutenzione" dell'opera e può essere **esclusa dal campo di applicazione della Direttiva VIA purché non ci siano modifiche o estensioni di alcun genere** (localizzative, dimensionali, tipologiche, di materiali, ecc.) **o entità, anche minima rispetto all'opera esistente**;
2. **In tutti gli altri casi che non rientrano nella prima condizione**, quindi anche per modifiche che è possibile ritenere minime o ininfluenti ai fini dell'impatto ambientale, **è necessario comunque verificare preventivamente l'assenza di impatti ambientali attraverso una procedura di screening**.

L'interpretazione della Commissione europea risulta di rilevante importanza per definire correttamente il campo di applicazione delle "modifiche o estensioni" di cui al punto 13 dell'allegato II alla direttiva VIA e di cui ai punti 2.h) e 8.t) degli allegati II-bis e IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006. Essa risulta inoltre particolarmente significativa per le tipologie progettuali analizzate nel presente documento (opere di difesa costiera dall'erosione e opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua) che per loro natura risultano soggetti a elevate pressioni da parte di processi morfologici fortemente dinamici, anche innescati da eventi meteorologici estremi conseguenti ai cambiamenti climatici, che comportano degrado strutturale e funzionale delle opere.

Tale condizione conduce alla necessità di frequenti interventi di ripristino/manutenzione delle opere in ambito costiero e fluviale, finalizzate a garantire la loro integrità e funzionalità: ripristini o manutenzioni possono ritenersi ragionevolmente esclusi dal campo di applicazione della direttiva VIA solo se rispettano le condizioni previste dalla Commissione europea che impongono l'assenza di qualsiasi modifica o estensione rispetto all'opera esistente.

Coniugando l'interpretazione della Commissione europea sui ripristini a carattere manutentivo con la disciplina nazionale di cui all'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 è possibile proporre le seguenti **condizioni per l'esclusione dei citati interventi dal campo di applicazione della disciplina di VIA:**

Riferiti a opere autorizzate/in corso di realizzazione/realizzate che sono già state oggetto di una procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA dopo il 3.7.1988 (precondizione)

e

- a) Non comportano modifiche o estensioni (secondo l'interpretazione della Commissione Europea, 2015) oppure**
- b) Comportano modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici «finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali», previa procedura di valutazione preliminare ex art. 6, comma 9 D.Lgs. 152/2006 che confermi la possibilità di esclusione dal campo di applicazione della disciplina di VIA**

Relativamente alla precondizione, si richiamano le numerose Sentenze della Corte di Giustizia europea ([C-196/16](#) e [C-197/16](#); [C-117/7](#)) sulla necessità di sottoporre a procedura di VIA (o di screening) "ex-post" per sanare l'omessa valutazione preventiva del progetto originario, obbligatoria per tutti gli Stati membri dopo l'entrata in vigore della direttiva VIA (3 luglio 1988). Tale condizione è anche sancita nell'ordinamento nazionale dall'art. 29, comma 3, del D.Lgs.152/2006 in base alle modifiche apportate dal D.Lgs. 104/2017 alla disciplina del regime sanzionatorio.

Relativamente alla condizione a) l'interpretazione del concetto di manutenzione che implica l'assenza di qualsiasi modifica o estensione rispetto all'opera esistente è sancito anche nella [Sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2010](#) che ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt), nella parte in cui, comprendendo tra gli interventi di manutenzione ordinaria le varianti di tracciato concordate con i proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni interessate, le sottrae alla verifica di assoggettabilità dell'opera alla valutazione d'impatto ambientale".

Relativamente alla condizione b), avvalendosi della nuova procedura introdotta nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 104/2017, possono essere effettuate valutazioni "caso per caso" sulla significatività delle modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici per determinare l'eventuale procedura da avviare, solo nel caso in cui siano finalizzate a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali.

3 OPERE COSTIERE DESTINATE A COMBATTERE L'EROSIONE E LAVORI MARITTIMI VOLTI A MODIFICARE LA COSTA, MEDIANTE LA COSTRUZIONE DI DIGHE, MOLI ED ALTRI LAVORI DI DIFESA DEL MARE

3.1 ANALISI DELLA NORMATIVA E DEGLI INDIRIZZI EUROPEI

Direttiva VIA – All. II, 10.k): *Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione, per esempio, di dighe, moli, gettate e altri lavori di difesa dal mare, esclusa la manutenzione e la ricostruzione di tali opere*

Nel documento di indirizzo della Commissione europea, non sono desumibili indicazioni utili all'interpretazione della tipologia progettuale inclusa nell'Allegato II (punto 10.k) della direttiva VIA, introdotta con la Direttiva 97/11/CE, in quanto, come già indicato nelle premesse, il documento non prende in esame tutti i progetti dell'allegato II alla direttiva VIA.

Anche nel [repertorio delle sentenze della Corte di Giustizia europea](#) (2017) in materia di VAS e di VIA, non sono riportati casi pertinenti tale tipologia progettuale.

La definizione della direttiva VIA riporta alcune tipologie di opere (*dighe, moli, gettate e altri lavori di difesa dal mare*) che rappresentano tuttavia solo alcuni esempi non potendo la definizione essere esaustiva di tutte le diverse fattispecie di opere di difesa dall'erosione costiera, come confermato in maniera esplicita nell'inciso "per esempio" e in maniera implicita nel termine "altri lavori di difesa dal mare".

Per fornire un quadro più ampio dell'applicazione della disciplina di VIA a livello europeo, è stata effettuata una comparazione tra le definizioni della tipologia progettuale di cui all'allegato II, punto 10, lett. k) della direttiva nelle 23 diverse versioni linguistiche, tradotte in italiano: tutte riportano la stessa definizione presente nella versione italiana, con differenze non significative rispetto alle tipologie di opere indicate come esempi in luogo o in combinazione con "dighe, moli, gettate" (es. argini, bastioni, muri, frangiflutti, terrapieni, banchine, ecc.). Appare significativo evidenziare che l'esclusione dal campo di applicazione della disciplina di VIA per la "manutenzione e la ricostruzione" è esplicitamente indicata unicamente per tale categoria di opere, portando ad ipotizzare che per le altre tipologie incluse negli Allegati I e II della direttiva VIA tale esclusione non sia applicabile. Si ritiene tuttavia, alla luce dell'interpretazione della Commissione europea dei progetti di ripristino a carattere manutentivo riportata nel Cap. 2, che tale esclusione dal campo di applicazione della disciplina di VIA possa essere estesa a tutte le altre tipologie incluse negli Allegati I e II della direttiva VIA, con le condizioni riportate nel Cap. 2.

3.2 ANALISI DELLA NORMATIVA E DEGLI INDIRIZZI NAZIONALI

D.Lgs. 152/2006 All. IV alla Parte Seconda, punto 7, lettera n): *Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare*

La definizione riportata al punto 10.k dell'Allegato II della direttiva VIA è stata trasposta al punto 7.n) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 in maniera parziale.

Direttiva 2014/52/UE – All. II, 10.k)	D.Lgs. 152/2006 All. IV, punto 7, lett.n)
Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione, per esempio, di dighe, moli, gettate e altri lavori di difesa dal mare, esclusa la manutenzione e la ricostruzione di tali opere	Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare

Tabella 3 - Trasposizione nella normativa nazionale dell'Allegato II, punto 10 , lett.k) della Direttiva VIA.

In particolare, si evidenzia la mancata trasposizione dei termini *“per esempio”, “gettate” e “esclusa la manutenzione e la ricostruzione di tali opere”, oltre alla errata trasposizione di “lavori di difesa del mare”, in luogo di “lavori di difesa dal mare”. Nel merito è possibile effettuare le seguenti considerazioni:*

- l’omissione del termine *“per esempio”* induce a ritenere che le opere ascrivibili alla tipologia progettuale siano esclusivamente quelle esplicitate nel seguito (*“dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare”*) mentre esse rappresentano solo alcuni esempi in quanto la definizione deve essere sintetica e non può pertanto essere esaustiva fornendo un elenco di tutte le diverse fattispecie di opere di difesa dall’erosione costiera. Tale concetto è comunque implicitamente richiamato nell’ampio riferimento a *“altri lavori di difesa del mare”* che comprende, nella sua genericità, una molteplicità di opere che questo documento si propone di definire dal punto di vista tecnico-funzionale;
- l’omissione del termine *“gettate”* non appare sostanziale per definire il campo di applicazione della disciplina di VIA in quanto il termine indica una delle due principali tipologie strutturali che possono essere utilizzate per realizzare opere di difesa costiera di tipo rigido (es. dighe, moli, scogliere): le *“opere a gettata”* (o a scogliera), costituite da materiale lapideo in mucchio⁴, e le opere a parete verticale (o a parete o a muro), costituite generalmente da cassoni cellulari. La scelta della tipologia strutturale, dipendente principalmente dalla tipologia di sollecitazione attesa (onde frangenti o non frangenti), non appare tuttavia limitare il campo di applicazione della disciplina di VIA in riferimento a tutte le tipologie di opere rigide anche in relazione a quanto considerato al punto precedente;
- l’omissione del termine *“esclusa la manutenzione e la ricostruzione di tali opere”* comporta un elevato grado di incertezza nel definire il campo di applicazione della disciplina di VIA, potendo far presumere la volontà del legislatore nazionale di adottare un approccio più restrittivo rispetto alla disciplina europea.

Alla luce dell’interpretazione della Commissione europea dei progetti di ripristino a carattere manutentivo riportata nel Cap. 2, si ritiene tuttavia che l’esclusione dal campo di applicazione della disciplina di VIA sia da riferirsi a tutte le altre tipologie incluse negli Allegati I e II della direttiva VIA, con le condizioni riportate nel Cap. 2.

Nel 2012 la Commissione europea ha avviato nei confronti dell’Italia una procedura di indagine (Caso Eu Pilot 4055/12/ENVI – Interventi di difesa costiera nel Parco del Conero. Legge Regionale delle Marche n. 7 del 14 aprile 2004) per interventi di ripascimento effettuati nei Comuni di Sirolo e Numana e di riconfigurazione di opere di difesa costiera esistenti (quali moli, scogliere, pennelli) nel comune di Ancona negli anni 2009-2012 localizzati all’interno dell’area protetta del Parco Regionale del Conero e, in parte, all’interno di siti della Rete Natura 2000 (SIC IT5320005 Costa tra Ancona e Portonovo, SIC IT5320006 “Portonovo e falesia calcarea a mare”, ZPS IT5320015 “Monte Conero”).

In particolare, la Commissione europea evidenziava il contrasto tra le disposizioni regionali in materia di VIA (L.R. 7/2004, abrogata e sostituita dalla L.R. 3/2012, a sua volta in seguito modificata) e la direttiva VIA poiché gli interventi di ripascimento erano stati esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva VIA (Allegato II.10 k e art. 4, procedura di screening) e quindi autorizzati e realizzati in assenza di verifica di assoggettabilità a VIA in quanto la Legge Regionale 7/2004 allora vigente escludeva dal campo di applicazione della disciplina di VIA gli *“interventi di ripascimento finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi”* (Allegato B.1, punto 3f). Altri interventi su opere costiere rigide sono invece stati esclusi in quanto considerati come *“lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria”* oppure *“disposti in via d’urgenza ai sensi delle norme vigenti, sia per salvaguardare l’incolumità delle persone da un pericolo imminente”*, fattispecie che venivano espressamente escluse dall’art. 3, comma 5 della L.R. 7/2004 così come le *“opere a carattere provvisorio, di durata certa e limitata nel tempo e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni e che non comportano modifiche permanenti allo stato dei luoghi”*.

⁴ Nella sezione tipica delle *“opere a gettata”* si rinvencono normalmente, al di sopra del fondale: un nucleo centrale, a forma di trapezio regolare o irregolare generalmente in pietrame o tout-venant, un rivestimento (mantellata) destinato ad assorbire le azioni del moto ondoso costituito da massi naturali o artificiali, uno o più strati di transizione (filtro) fra il nucleo ed il rivestimento, composti da massi di pezzatura intermedia, che assolve il compito di evitare lo spostamento verso l’esterno del materiale del nucleo durante il riflusso dell’onda, un coronamento, che può comprendere o meno un massiccio di calcestruzzo e un muro paraonde, disposto a quota tale da evitare o ridurre la tracimazione dell’opera.

Le Autorità nazionali (Ufficio Legislativo del MATTM, Dipartimento Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri) hanno più volte ribadito alla Commissione europea che **gli interventi di ripascimento ricadevano nel campo di applicazione della direttiva VIA e del D.Lgs. 152/2006** (Allegato IV alla Parte Seconda, punto 7n) in quanto riconducibili alla tipologia *“Opere costiere destinate a combattere l’erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare”* e che **gli interventi definiti “riconfigurazioni di opere di difesa costiera esistenti” ricadevano nel campo di applicazione della direttiva VIA e del D.Lgs. 152/2006** (Allegato IV alla Parte Seconda, punto 8t) in quanto non rappresentavano mere manutenzioni ma erano riconducibili alla tipologia *“modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non incluse nell’allegato III)”*.

Con la **Sentenza del TAR Campania n. 3579 dell’8 aprile 2005** è stato accolto il ricorso per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, della deliberazione della Giunta Provinciale di Napoli n. 1366 dell’11.12.2003, con la quale è stato approvato il progetto *“Studio meteomarinario riposizionamento scogliere e ripascimento dell’arenile di Marina di Cantone nel Comune di Massa Lubrense – Direzione difesa del suolo e difesa e riqualificazione delle coste e delle isole”*. Il primo motivo di diritto è riferito alla violazione, tra le altre, della direttiva 85/337/CEE e dell’art. 1 comma 4 del DPR 12.04.96 in relazione all’art. 12 lettera n) dell’allegato B, in relazione all’omessa procedura di VIA per i progetti che riguardano le opere costiere e altri lavori di difesa del mare localizzati in aree naturali protette. Tale motivo di ricorso è stato accolto in quanto *“...il riposizionamento della scogliera ed il ripascimento dell’arenile rientrano nel concetto di “lavori di difesa del mare” di cui all’allegato B, n. 7 lett. n del DPR 12.04.96, per i quali è prevista la Valutazione di Impatto Ambientale. Per “lavori di difesa del mare” devono evidentemente intendersi le opere finalizzate a contrastare l’erosione ed a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli e lavori simili. Orbene, i lavori in questione sono, con tutta evidenza, destinati a contrastare il fenomeno dell’erosione (a ciò è evidentemente finalizzato il riposizionamento della scogliera) ed a modificare la costa (il ripascimento dell’arenile comporta tale modifica)”*.

La competenza attribuita allo Stato in materia di difesa costiera è quella di definire gli *“indirizzi generali”* ed i *“criteri per la difesa delle coste”* (art.88, comma 1, lettera aa) del **D.Lgs. 112/98**); tali compiti vengono esercitati dal Ministero dell’Ambiente, direttamente o attraverso gli organismi tecnici di cui si avvale, tra cui l’ISPRA e l’ENEA.

Alle Regioni ed agli Enti locali sono attribuite le funzioni afferenti *“alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri”* (art.89, comma 1, lettera h, del Dlgs 112/98).

L’art. 70, comma 1, lettera a) del Dlgs 112/98 prevede inoltre che *“Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 68 e 69 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare: i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere”*.

Il D.Lgs. 152/2006 alla Parte Terza affronta secondo una logica integrata a scala di bacino gli interventi di difesa del suolo unitamente a quelli per la protezione della fascia costiera disponendo che le attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione degli interventi destinati alla difesa del suolo riguardano, tra le altre, anche la *“protezione delle coste e degli abitati dall’invasione e dall’erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostruzione dei cordoni dunosi”* e che il Piano di Bacino deve contenere anche le indicazioni delle opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il distretto idrografico.

Acclarato che i “ripascimenti” rientrano a tutti gli effetti nell’ambito delle opere costiere destinate a combattere l’erosione definite alla lettera n), punto 7 dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 è opportuno richiamare alcune norme settoriali che definiscono il quadro di riferimento per tali tipologie di opere, sia dal punto di vista amministrativo che tecnico.

Con la **Legge n. 179 del 31 luglio 2002** (*Disposizioni in materia ambientale*) la competenza delle Regioni in materia di ripascimenti costieri e, più in generale per la movimentazione di sedimenti in ambito marino e marino-costiero, è stata sancita all’art. 21 (*Autorizzazione per gli interventi di tutela della fascia costiera*):

“Per gli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonché di immersione di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi all’interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comun-

que di strutture di contenimento poste in ambito costiero, l'autorità competente per l'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, [ora articolo 109, comma 2 del D.Lgs. 1052/2006] è la regione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal medesimo articolo 35 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 62, comma 8, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999. In caso di impiego di materiali provenienti da fondali marini, la regione, all'avvio dell'istruttoria per il rilascio della predetta autorizzazione, acquisisce il parere della commissione consultiva della pesca istituita presso la capitaneria di porto interessata e ne informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio”.

L' art. 109 del D.Lgs. 152/2006 (Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte), dispone che:

1. *Al fine della tutela dell'ambiente marino e in conformità alle disposizioni delle convenzioni internazionali vigenti in materia, è consentita l'immersione deliberata in mare da navi ovvero aeromobili e da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri, dei materiali seguenti:*
 - a. *materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;*
 - b. *inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale;*
 - c. *materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l'attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri.*

I successivi commi 2 e 3 dell'art. 109 prevedono che l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali definiti alle lettere a) e b) del comma 1 siano rilasciate dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali ex Leggi 979/1982 e 394/1991 per i quali la competenza autorizzativa è in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il comma 5-bis dell'art. 109 dispone inoltre che per gli interventi assoggettati a VIA, nazionale o regionale, le autorizzazioni sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento VIA o Provvedimento Unico Ambientale, per le competenze statali, ovvero Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, per le competenze regionali.

Il Decreto Ministeriale 173/2016 “Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini”, attuativo dell'art. 109, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 ha disciplinato:

- *le modalità per il **rilascio dell'autorizzazione** di cui all'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'immersione deliberata in mare dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi di cui al comma 1, lettera a) del medesimo articolo 109,*
- *i criteri omogenei per tutto il territorio nazionale, per l'**utilizzo di tali materiali ai fini di ripascimento** o all'interno di ambienti conterminati, ai quali le regioni conformano le modalità di caratterizzazione, classificazione ed accettabilità dei materiali in funzione del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici marino costieri e di transizione;*
- *la **gestione dei materiali provenienti dal dragaggio delle aree portuali e marino costiere** non comprese in siti di interesse nazionale;*
- *la gestione dei materiali provenienti dai siti di interesse nazionale risultanti da operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, al di fuori di detti siti.*

L'entrata in vigore del DM 173/2016 (21.9.2016) determina la decadenza delle norme regionali previgenti in materia e pertanto molte regioni hanno già regolamentato in conformità alle nuove disposizioni (vedi Cap. 3.3). Il D.M. 173/2016 disciplina le diverse opzioni di gestione dei sedimenti marino costieri e le modalità tecniche per la caratterizzazione, classificazione e individuazione delle possibili opzioni di gestione dei materiali ai fini del rilascio dell'autorizzazione: pur riguardando aspetti ambientali, le modalità tecniche indicate nell'allegato al D.M. 173/2016 o nelle pertinenti regolamentazioni regionali, attengono alla fase autorizzativa, quindi a valle dell'eventuale espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA.

Il D.M. 173/2016 riporta, tra le definizioni elencate all'art. 2, utili per le finalità del presente documento, quelle di "ripascimento" e di "ripristino degli arenili":

ripascimento: *utilizzo di materiali di cui all'articolo 1 [materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi] mediante apporto sulla spiaggia emersa e/o sommersa⁵, prioritariamente in relazione a fenomeni di erosione della costa (art. 2, comma 1, lettera d) del D.M. 173/2016*

operazioni di ripristino degli arenili: *tutte le attività che si svolgono nell'ambito di uno stesso sito con ciclicità stagionale o comunque a seguito di mareggiate che hanno determinato l'accumulo di materiali in una determinata area e consistenti nel livellamento delle superfici, mediante lo spargimento e la redistribuzione dei sedimenti accumulati in più punti dello stesso sito per il ripristino degli arenili che comportano la movimentazione di materiali per quantitativi inferiori a 20 (venti) m³/m lineare di spiaggia (art. 2, comma 1, lettera g) del D.M. 173/2016)*

Mentre i ripascimenti rientrano nel campo di applicazione del regolamento e sono soggetti ad autorizzazione (art.5) secondo le indicazioni tecniche ed operative indicate nell'allegato al D.M. 173/2016, **le operazioni di ripristino degli arenili non rientrano nel campo di applicazione del regolamento** (art.1, comma 2 lettera a): tale condizione comporterebbe quindi la non obbligatorietà di caratterizzazione e classificazione preventive dei sedimenti ed altresì di rilascio di un'autorizzazione espressa per la loro attuazione, ferma restando l'adozione a livello regionale di una specifica regolamentazione anche per tali fattispecie di interventi (vedi Cap. 3.3).

Per quanto riguarda la nozione di "sito" riportata nella definizione di "operazioni di ripristino degli arenili" del D.M. 173/2016, non è presente, allo stato, un'interpretazione univoca a livello nazionale, con conseguenti possibili problematiche applicative; alcune regioni hanno tuttavia disciplinato anche questo aspetto o comunque adottato criteri, anche sulla base delle caratteristiche degli ambiti costieri (vedi Cap.3.3).

In relazione al tema della difesa dall'erosione costiera è inoltre necessario richiamare le "[Linee Guida Nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici. Versione 2018](#)" elaborate dal Tavolo Nazionale sull'Erosione Costiera MATTM-Regioni, con il coordinamento tecnico dell'ISPRA.

Le Linee Guida, pur avendo più ampie finalità di fornire indirizzi e criteri omogenei per la gestione integrata degli effetti dell'erosione costiera e per l'attuazione di azioni efficaci, strutturali e non strutturali, per l'adattamento e la mitigazione, rappresentano un utile strumento per le finalità del presente documento fornendo indicazioni sulle diverse tipologie di opere di difesa dall'erosione costiera che possono essere incluse nel campo di applicazione della disciplina di VIA. Tali aspetti verranno affrontati nel dettaglio nella proposta di criteri illustrata nel Cap. 3.4, in forma integrata con le esperienze regionali trattate nel seguente Cap. 3.3.

In linea generale, le Linee Guida introducono uno schema di gestione integrata dei tratti costieri soggetti ad erosione costiera che prevede la realizzazione di opere di difesa in funzione della finalità (strategia di difesa e azioni da intraprendere):

- **riduzione della perdita di sedimenti** (riduzione del moto ondoso incidente, riduzione del trasporto solido mediante intercettazione);
- **alimentazione del sistema litoraneo** (apporti di sedimenti esterni o interni al sistema litoraneo per bilanciare le perdite di sedimenti).

Pur essendo tale distinzione effettuata a livello gestionale, in linea generale e semplificata, riflette le due principali macro-tipologie di opere costiere finalizzate a "**combattere l'erosione**" ed a "**a modificare la costa**", per la mitigazione dell'erosione costiera (agendo sulle cause) e per l'adattamento (agendo sugli effetti) rappresentate da:

- **difese rigide** (quali scogliere, barriere, pennelli, assimilabili alle "**dighe, moli**" riportate nella definizione di cui al punto 7.n);
 - **difese morbide** (tipicamente rappresentate da ripascimenti, che possono essere inclusi negli "**altri lavori di difesa del mare**" riportati nella definizione di cui al punto 7.n).
- Entrambe le macrotipologie di opere costiere rientrano nella definizione di cui al punto 7.n) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, così come caratterizzate dal punto di vista tipologico, nella proposta illustrata nel Cap. 3.4.**

⁵ Le definizioni di spiaggia emersa e di spiaggia sommersa sono riportate al Cap. 3 dell'Allegato tecnico al D.M. 173/2016.

In merito ad interventi di difesa costiera sulle coste rocciose (o coste alte) è opportuno effettuare alcune considerazioni per fornire indirizzi sul campo di applicazione della disciplina di VIA, nell'ambito della tipologia di cui al punto 7n) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, in relazione alla notevole rilevanza dei fenomeni erosivi che interessano vasti tratti di litorale in regioni come la Sardegna (circa il 70% del totale dello sviluppo costiero), Liguria, Campania, Calabria, Toscana).

Le tipologie di interventi per la protezione dall'erosione costiera sulle coste rocciose riportate nelle Linee Guida sono definiti come "consolidamento dei versanti rocciosi costieri a rischio frana", finalizzati alla messa in sicurezza dei versanti rocciosi in aree costiera (pericolosità e/ o rischio geomorfologico).

Tali interventi sono ascrivibili pertanto più propriamente a quelli di difesa del suolo per la mitigazione del rischio da frana che rientrano nell'attività di pianificazione e programmazione dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) predisposti dalle Autorità di bacino distrettuali. Anche dal panorama regionale riportato nelle Linee Guida emerge che la delimitazione dei tratti rocciosi a rischio frana e delle aree a diversa pericolosità geomorfologica è inclusa negli elaborati del Piano di Assetto Idrogeologico.

Alcune regioni (Liguria, Sardegna) nell'ambito di strumenti di pianificazione costiera (Piano di Tutela dell'Ambiente Marino e Costiero della Regione Liguria, Programma d'Azione Coste della Regione Sardegna) hanno valutato la suscettibilità e il rischio da frana in aree costiere con apposite metodologie che hanno in comune l'approccio in termini di suscettività al dissesto in cui l'azione del moto ondoso rappresenta uno dei fattori morfogenetici principali, unitamente ad altri quali la pendenza dei versanti, le caratteristiche geomeccaniche dei litotipi, la copertura/uso del suolo.

3.3 ANALISI DELLA NORMATIVA, DEGLI INDIRIZZI NAZIONALI E DELLE PRASSI OPERATIVE DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Tutte le Regioni costiere, nelle disposizioni adottate in materia di VIA, utilizzano la definizione riportata al punto 7.n) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, riportandola integralmente o rimandando ai progetti elencati al citato Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006.

In base alla ricognizione effettuata ed ai riscontri pervenuti da parte delle Regioni costiere è possibile fornire il quadro di sintesi delle norme, proposte e prassi riportato nella seguente Tabella 4.

Il quadro di sintesi è stato strutturato in base alle tipologie incluse nel campo di applicazione, ove indicato nella normativa regionale di VIA o in base a prassi/proposte, ed alle tipologie escluse dal campo di applicazione. Uno specifico approfondimento è stato richiesto e/o effettuato sui "ripascimenti", in base alle regolamentazioni regionali emanate, anche a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 173/2016, ad altri disposizioni settoriali o programmatiche, ovvero in base a prassi e proposte.

E' opportuno segnalare che, dopo l'entrata in vigore del D.M. 173/2016 sono state emanate le seguenti disposizioni regionali:

- Regione Campania: [DGR 386 del 27.6.2017](#) "Linee Guida per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 109 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e del D.M. Ambiente n. 173 del 15 luglio 2016"
- Regione Liguria: [DGR 1209 del 20/12/2016 integrata dalla DGR 95 del 08/02/2017](#) "Criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi stagionali di ripascimento degli arenili"
- Regione Toscana [DGR 304 del 26.3.2018](#) "Linee guida per le modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 17 comma 1 lettera e) e f) della L.R. 80/15"

La Regione Veneto, con [DGR n. 1547 del 31.7.2012](#) "Nuove disposizioni applicative in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per interventi di difesa del suolo nel territorio regionale. Revoca D.G.R. n. 566 del 10/03/2003 e n. 527 del 5/03/2004" ha provveduto a fornire disposizioni applicative al fine di individuare alcune tipologie di interventi che, pur riconducibili alla tipologia di cui al punto 7.o) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, presentano caratteristiche e/o elementi dimensionali cui sono riferibili impatti potenziali sull'ambiente non significativi, tali da poter essere dall'ambito di applicazione della disciplina di VIA.

Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare – Quadro di sintesi			
Regione/Province Autonome (norme, proposte, prassi)	Tipologie di interventi/opere	Ripascimenti	Interventi/Opere (esclusi dal campo di applicazione)
Campania (normativa settoriale DGR 304/2018; prassi)		<p>DGR 304/2018 (rilascio delle autorizzazioni ex art. 109 D.Lgs. 152/2006).</p> <p>Sono soggetti ad autorizzazione regionale tutti gli interventi disciplinati dall'art. 109 del D.Lgs. 152/2006, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> · ripascimento, al di fuori delle zone ricadenti in aree protette nazionali; · operazioni di ripristino degli arenili che comportano la movimentazione di materiali per quantitativi superiori a 20 m³/ml di spiaggia. 	I ripascimenti sensu stricto non sono considerati come rientranti nella tipologia 7.n) in quanto trattasi di interventi tesi al ripristino di una condizione/stato alterata da fenomeni erosivi ma che non combattono l'erosione, tutt'al più vi rimediano e senza agire sulle cause (combattono il sintomo non la causa).
Lazio (prassi, proposte)	Per "altri lavori di difesa del mare" si intendono: pennelli, ripascimenti; geotubi (si richiede indicazione delle varie tipologie da includere nella definizione).	Inclusi nel campo di applicazione della disciplina di VIA.	

Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare – Quadro di sintesi

Regione/Province Autonome (norme, proposte, prassi)	Tipologie di interventi/opere	Ripascimenti	Interventi/Opere (esclusi dal campo di applicazione)
<p>Liguria (normativa settoriale)</p> <ul style="list-style-type: none"> · LR 28 aprile 1999 n.13 “Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti”; · DGR n.222 del 28.2.2003 integrata dalla DGR n.429 del 9 aprile 2009 “Criteri generali per la progettazione e l’esecuzione delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri e di ripascimento degli arenili”; · D.G.R. n. 1209/2016 integrata dalla DGR 95/2017 “Criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi di ripascimento stagionali”. 	<p>I criteri della DGR n.222/2003 integrata dalla DGR 429/2009 hanno valenza di norme tecniche per le opere costiere che rientrano nel campo di applicazione della disciplina di VIA (difese aderenti, pennelli, barriere emerse/soffolte, ripascimenti e spiagge artificiali).</p>	<p>Ripascimenti e spiagge artificiali: interventi volti ad aumentare la superficie dell’arenile ed a modificarne il profilo trasversale (DGR n.222/2003 integrata dalla DGR 429/2009)</p> <p><u>Interventi di ripascimento strutturali</u>: gli interventi finalizzati all’ampliamento e/o alla creazione di nuove spiagge. L’intervento di ripascimento è di natura strutturale quando il volume di materiale impiegato è superiore a 10 m³/m. lineare di spiaggia (DGR n. 1209/2016 e 95/2017).</p>	<p>Interventi stagionali di ripascimento degli arenili (DGR n. 1209/2016 integrata dalla DGR 95/2017): interventi a carattere manutentivo, necessari a ricostruire il profilo esistente della spiaggia dopo eventi meteomarinari particolarmente intensi o comunque in seguito alla naturale azione di trasporto trasversale e longitudinale del moto ondoso. L’intervento di ripascimento è di natura stagionale quando il volume di materiale impiegato non è superiore a 10 m³/ml di spiaggia, riferiti alla lunghezza della cella litorale.</p> <p>Sono considerati ripascimenti stagionali le “operazioni di ripristino degli arenili”, come definite all’art. 2 del D.M. 173/2016 volti esclusivamente a ripristinare i profili di spiaggia precedenti ad eventi erosivi e che prevedono un apporto di sabbia in quantità inferiore ai 10 m³/ml di spiaggia riferiti alla lunghezza della cella litorale. E’ considerato quale ripascimento stagionale lo spostamento e il livellamento di materiale di spiaggia da una cella litorale ad un’altra, nell’ambito dello stesso paraggio costiero; non è considerato ripascimento stagionale lo spostamento di materiale di spiaggia all’interno della stessa cella litorale, nell’ambito esclusivo della spiaggia emersa e per quantitativi non superiori a 10 m³/m lineare di spiaggia (non soggetto ad autorizzazione regionale ma ai soli fini demaniali dell’ente territorialmente competente).</p>

Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare – Quadro di sintesi

Regione/Province Autonome (norme, proposte, prassi)	Tipologie di interventi/opere	Ripascimenti	Interventi/Opere (esclusi dal campo di applicazione)
<p>Marche (normativa VIA - L.R. 3/2012 e settoriale DGR n. 1233 del 24.9.2018 "Adozione della proposta di "Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere – Piano GIZC".</p>	<p>La L.R. 3/2012 (disciplina di VIA regionale) è applicata a tutti gli "interventi strutturali": opere di difesa rigide quali scogliere emerse e sommerse, pennelli, moli; dune con materiale esogeno; interventi stagionali invernali di protezione delle strutture balneari (sacchi, cumuli di sedimenti con materiale esogeno); ripascimenti.</p> <p>Inclusi nel campo di applicazione della disciplina di VIA tutti i nuovi interventi a carattere "strutturale" rappresentati da nuove opere sia rigide che morbide quali ripascimenti e movimentazioni prioritarie/strutturali (Piano GIZC).</p>	<p>Inclusi nel campo di applicazione della disciplina di VIA (<u>nuovi interventi a carattere "strutturale"</u>).</p> <p>Nella modulistica per l'istanza di autorizzazione si richiede di dichiarare che gli elaborati sono stati adeguati alle disposizioni di cui al provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.</p>	<p><u>Interventi "non strutturali"</u> a carattere manutentivo (manutenzione e ricostruzione di opere di difesa costiera in conformità a quanto previsto dalla Direttiva VIA).</p> <p>In coerenza con il Piano GIZC propone di escludere:</p> <ul style="list-style-type: none"> · interventi di manutenzione sulle opere rigide esistenti (riparazione e/o sostituzione di parti delle stesse necessari a mantenere in efficienza tali opere, senza determinare cambiamenti della sagoma e della volumetria originaria) se già sottoposte alle procedure di Verifica/VIA; · interventi di manutenzione di precedenti ripascimenti qualora inclusi nel Piano di Manutenzione allegato al progetto del ripascimento originario, già sottoposto alle procedure di Verifica/VIA; · operazioni di ripristino degli arenili (DM 173/2016, art.2) secondo criteri e indicazioni contenute nel Piano GIZC (definizione di "sito" di cui all'art. 2 lett. g) del DM 173/2016 e in future disposizioni attuative del DM 173/2016); · interventi stagionali invernali di protezione delle strutture balneari (cumuli e dune con materiale di spiaggia).

Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare – Quadro di sintesi

Regione/Province Autonome (norme, proposte, prassi)	Tipologie di interventi/opere	Ripascimenti	Interventi/Opere (esclusi dal campo di applicazione)
Sardegna (prassi, proposte)	<p>Prassi: con riferimento sia alle opere "rigide" che "morbide" è necessario attivare le procedure di verifica/VIA per i nuovi interventi e le modifiche/estensioni di opere esistenti, che possono determinare significativi impatti negativi sull'ambiente.</p> <p>Proposte: è necessario attivare le procedure di verifica/VIA per:</p> <ul style="list-style-type: none"> · nuovi interventi (opere rigide e morbide); · modifiche o estensioni di opere esistenti (rientranti nella tipologia 8t) dell'Allegato IV alla Parte Seconda D.Lgs. 152/2006); · manutenzione ordinaria e/o straordinaria di opere esistenti, non già sottoposte alle procedure di Verifica/VIA, qualora le stesse siano state realizzate dopo l'entrata in vigore della Direttiva VIA. 	Prassi: anche per l'assenza di soglie sono assoggettati alla procedura di verifica/VIA tutti i ripascimenti, anche di piccola entità, e a prescindere dalla fonte di approvvigionamento del materiale.	<p>Proposte:</p> <ul style="list-style-type: none"> · manutenzione ordinaria e/o straordinaria di opere esistenti, già sottoposte alle procedure di Verifica/VIA, che si configurano come ripristini/rifacimenti dell'opera già valutata, senza modifiche dei parametri dimensionali · operazioni di ripristino degli arenili (DM 173/2016, art.2) · modifiche o estensioni di opere esistenti (non rientranti nella tipologia 8t) dell'Allegato IV alla Parte Seconda D.Lgs. 152/2006) · interventi stagionali di ripascimento degli arenili a carattere manutentivo, necessari a ricostruire il profilo esistente della spiaggia dopo eventi meteomarini particolarmente intensi o comunque in seguito alla naturale azione di trasporto trasversale e longitudinale del moto ondoso (volume di materiale impiegato inferiore ai 10 m³/ml di spiaggia, riferiti alla lunghezza della cella litorale).

Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare – Quadro di sintesi			
Regione/Province Autonome (norme, proposte, prassi)	Tipologie di interventi/opere	Ripascimenti	Interventi/Opere (esclusi dal campo di applicazione)
Toscana (normativa settoriale DGR 304/2018 "Linee guida per le modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 17 comma 1 lettera e) e f) della L.R. 80/15").		<p>Sono soggetti ad autorizzazione regionale tutti gli interventi disciplinati dall'art. 109 del D.Lgs. 152/2006, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> · interventi di ripascimento con sedimenti marini; · interventi di riprofilatura stagionale della spiaggia con sedimenti marini e altre movimentazioni di sedimenti marini; · operazioni di ripristino degli arenili (ad esclusione della movimentazione di sedimenti autoctoni, esclusivamente sulla spiaggia emersa). 	<p>Sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina di VIA in quanto "non costituiscono opere destinate a combattere l'erosione costiera né lavori marittimi volti a modificare la costa":</p> <ul style="list-style-type: none"> · interventi di "riprofilatura stagionale della spiaggia" con quantitativi inferiore ai 20 m³/ml di spiaggia mediante versamento sulla spiaggia emersa e/o sommersa finalizzato al rimodellamento stagionale dell'arenile con sedimenti marini o con materiali geologici inorganici; · "operazioni di ripristino degli arenili" ex art. 2 D.M. 173/20162 (definizione di "sito" di cui all'art. 2 lett. g) del DM 173/2016).
<p>Veneto (normativa VIA e settoriale)</p> <ul style="list-style-type: none"> · DGR n. 1547/2012 "Nuove disposizioni applicative in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per interventi di difesa del suolo nel territorio regionale. Revoca D.G.R. n. 566 del 10/03/2003 e n. 527 del 5/03/2004"; · DGR 1215/2014 "Legge 31.07.2002 n. 179 Approvazione criteri generali da osservare nella progettazione ed esecuzione degli interventi di ripascimento manutentivo e bypass degli arenili, nonché per la ricostruzione delle morfologie costiere". 		<p>DGR 1215/2014</p> <p><u>Interventi di ripascimento strutturali</u>: finalizzati all'ampliamento e/o alla creazione di nuove spiagge e non rispondenti ai criteri stabiliti per interventi di ripascimento manutentivo;</p> <p><u>Interventi di ripascimento manutentivo</u>: soddisfano specifici criteri tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> · effettuati all'interno di una singola cella litoranea e degli elementi morfologici notevoli; · volume di materiale movimentato annualmente (12 mesi complessivi) è inferiore 10 m³/ml di spiaggia · eventuale volume di materiale proveniente dall'esterno della cella litoranea < di 20.000 m³. <p><u>Interventi di bypass</u>: finalizzati a ripristinare, con mezzi artificiali, la continuità del trasporto solido litoraneo in direzione parallela alla costa interrotto o parzializzato dalla presenza di opere antropiche quali moli, armature di foce, difese costiere.</p>	<p>DGR n. 1547/2012 (All. A - Interventi esclusi dalla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA):</p> <ul style="list-style-type: none"> · dragaggio delle foci fluviali o, più in generale, di accesso a strutture portuali e darsene, al fine di garantire la funzionalità idraulica della foce stessa e la sicurezza per la navigazione, per un volume complessivo di 100.000 mc e senza commercializzazione del materiale; · ripristino della linea di costa, erosa per effetto delle mareggiate, mediante ripascimento, effettuato anche con sabiodotti all'uopo realizzati; · ricarica in roccia di pennelli, barriere soffolte e/o opere di difesa costiera esistenti; · consolidamento e ricostruzione di dune costiere, erose per effetto delle mareggiate.

Tabella 4 - Quadro di sintesi delle norme, proposte e prassi delle Regioni costiere.

3.4 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DI VIA

Come riportato nel Capitolo 3.2, rientrano nella definizione di cui al punto 7.n) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e sono pertanto incluse nel campo di applicazione della disciplina di VIA le opere di difesa dall'erosione costiera rientranti nelle macro-tipologie di **opere di difesa rigide e opere di difesa morbide**, rappresentando entrambe **interventi di tipo diretto** che determinano una modifica della costa in relazione alle diverse strategie di gestione del fenomeno dell'erosione costiera, agendo sia sulle cause che sugli effetti.

Senza entrare nel merito delle modalità di gestione e delle scelte degli interventi più idonei da attuare in funzione degli specifici obiettivi da raggiungere, sono individuate nel seguito le principali tipologie di opere di difesa costiera, desunte dall'Allegato 2 alle già citate "Linee Guida Nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici" (al quale si rimanda per tutti i dettagli tecnici e funzionali delle opere), da altre Linee guida disponibili⁶. **Le tipologie di opere/interventi di nuova realizzazione possono essere incluse nel campo di applicazione della disciplina di VIA** riportati nella seguente Tabella 5 sono distinti in base alle finalità (strategia adottata per contrastare l'erosione costiera) e in base all'obiettivo specifico da conseguire con le macrotipologie di opere (rigide e morbide) ovvero con tipologie "non tradizionali" derivanti da approcci innovativi.

Finalità	Azione (macrotipologie di opere/interventi)	Tipologie di opere/interventi
Riduzione della perdita di sedimenti	Riduzione del moto ondoso incidente (opere rigide)	Barriere o scogliere emerse e sommerse distaccate e loro varianti (piattaforme-isola, <i>headlands</i> , scogliere permeabili con elementi artificiali). Difese aderenti (rivestimenti, scogliere radenti, muri di sponda, paratie, argini a mare). Barriere in geotessuto distaccate o radenti (strutture tubolari con involucro in geotessuto riempito con sedimenti di diversa natura)
	Riduzione del moto ondoso incidente (opere morbide)	Difese aderenti morbide (coperture della battigia e/o dell'arenile con materiale generalmente ghiaioso per aumentare la stabilità e la resistenza all'erosione)
	Riduzione del moto ondoso incidente (non convenzionali)	Sistemi di assorbimento e sfruttamento dell'energia del moto ondoso. Sistemi di barriere frangiflutti galleggianti (ancorate al fondo, su pali, opere a smorzamento pneumatico o idraulico)
	Intercettazione del trasporto solido litoraneo (opere rigide)	Difese trasversali (pennelli nelle diverse tipologie: singoli, in batteria, permeabili, impermeabili, di transizione, stabilizzatori, composti)
	Altre opere non convenzionali)	Sistemi di drenaggio della superficie freatica (stabilizzazione litorale, assorbimento del moto ondoso)
Alimentazione del sistema	Apporti di sedimenti esterni o interni al sistema litoraneo (opere morbide)	Ripascimenti con materiali derivanti dall'escavo di fondali marini (depositi sottomarini offshore), bacini portuali, salmastri (foci fluviali, barre sommerse, depositi lagunari), alvei fluviali (sovralluvionamento, scavi per ripristino della sezione di deflusso), invasi (svaso, sghiaimento e sfangamento dighe), altre fonti terrestri (cave, scavi, ecc.)

Tabella 5 - Tipologie di opere/interventi di nuova realizzazione che possono essere incluse nel campo di applicazione della disciplina di VIA (verifica di assoggettabilità a VIA).

⁶ [Linee Guida per gli studi ambientali connessi alla realizzazione di opere di difesa costiera](#), ISPRA - Manuali e Linee Guida 105/2014.

Relativamente agli apporti di sedimenti al sistema litoraneo (ripascimenti), le esperienze regionali a confronto mostrano approcci piuttosto omogenei nel distinguere due fattispecie aventi diverse finalità riconducibili a:

- **ripascimenti strutturali**, finalizzati all’ alimentazione del sistema litoraneo per bilanciare le perdite di sedimenti (creazione di nuove spiagge, ampliamento di spiagge esistenti) con conseguente modifica del profilo originario: indipendentemente dai quantitativi in gioco e dalla provenienza dei materiali, rappresentano pertanto nuove opere di difesa dall’erosione costiera che modificano la costa (creano nuove spiagge o ampliano quelle esistenti).
- **ripascimenti non strutturali, a carattere manutentivo**, finalizzati al ripristino della linea di costa erosa da eventi meteomarini di particolare intensità o in relazione al trasporto solido litoraneo, per riportarla alla situazione ex ante, senza modificare il profilo originario (ripristino della situazione ex ante); tali interventi possono essere inquadrati come manutenzione periodica (stagionale) o ricostruzione, anche parziale, del profilo di spiaggia originario.

I ripascimenti non strutturali vengono esplicitamente equiparati alle “operazioni di ripristino degli arenili” definite nel D.M. 173/2016 da gran parte delle Regioni nell’ambito della regolamentazione attuativa dell’art. 109 del D.Lgs. 152/2006 (Toscana, Liguria), in atti di pianificazioni (Marche) o come proposta (Sardegna); la Regione Toscana specifica inoltre che tali interventi sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina di VIA in quanto “*non costituiscono opere destinate a combattere l’erosione costiera né lavori marittimi volti a modificare la costa*”.

Pur sostanzialmente coerenti nel distinguere le due fattispecie (strutturali e non strutturali) dal punto di vista delle finalità, si riscontrano da parte delle Regioni approcci in parte diversificati per i ripascimenti non strutturali (quantitativi, qualitativi, gestionali, procedurali), riportati nella seguente Tabella 6.

Regione	Definizione	Finalità	Quantità (m ³ /ml di spiaggia)	Ambito	Tipologia di materiale	Criteri ⁷	Autorizzazione espressa
Campania	Operazioni di ripristino degli arenili	Ripristino arenili come definiti dal DM 173/2016	< 20	n.d.	Sedimenti marino-costieri (art. 109, c.1 lettera a) D.Lgs. 152/2006).	NO	NO (comunicazione)
Liguria	Interventi stagionali di ripascimento degli arenili	Ricostruzione del profilo esistente della spiaggia dopo eventi meteomarini particolarmente intensi o comunque in seguito alla naturale azione di trasporto trasversale e longitudinale del moto ondoso. Operazioni di ripristino degli arenili ex DM 173/2016.	< 10	Paraggio costiero	Sedimenti marino-costieri (art. 109, c.1, lettera a) D.Lgs. 152/2006). Materiali geologici-inorganici (alvei fluviali, cave terrestri, rocce da scavo; art. 109, c.1 lettera b) D.Lgs. 152/2006).	SI	SI (Comuni e ARPAL)
Marche	Operazioni di ripristino degli arenili	Ripristino arenili ex DM 173/2016	< 20	Unità gestionale costiera o cella litoranea	Sedimenti marino-costieri (art. 109, c.1 lettera a) D.Lgs. 152/2006)	SI (PGIZC; disciplina da emanare)	NO (parere della struttura regionale competente in materia di difesa della costa)

⁷ Per la progettazione, realizzazione e monitoraggio.

Regione	Definizione	Finalità	Quantità (m ³ /ml di spiaggia)	Ambito	Tipologia di materiale	Criteri ⁷	Autorizzazione espressa
Sardegna	Operazioni di ripristino degli arenili	Ripristino arenili ex DM 173/2016	< 20	n.d. (disciplina da emanare)	Sedimenti marino-costieri art. 109, c.1 lettera a) D.Lgs. 152/2006)	n.d.(previsti;disciplina da emanare)	n.d.(prevista; disciplina da emanare)
	Interventi stagionali di ripascimento degli arenili (manutentivi)	Ricostruzione profilo spiaggia dopo eventi meteomarini particolarmente intensi o in seguito alla naturale azione di trasporto solido	< 10	n.d. (disciplina da emanare)	n.d.	n.d.(prevista; disciplina da emanare)	n.d.(prevista; disciplina da emanare)
Toscana	Operazioni di ripristino degli arenili	Ripristino arenili come definiti dal il DM 173/2016	< 20	SI (a livello longitudinale e trasversale)	Sedimenti marino-costieri (art. 109, c.1 lettera a) D.Lgs. 152/2006)	SI	SI (Regione)
	Interventi di riprofilatura stagionale della spiaggia	Rimodellamento stagionale dell'arenile	< 20	SI	Materiali geologici inorganici (da alvei fluviali, cave terrestri, art. 109, c.1 lettera b) D.Lgs. 152/2006); sedimenti marino-costieri	SI	SI (Regione)
Veneto	Interventi di ripascimento manutentivo	Manutenzione ordinaria degli arenili (trasferimento di materiale di spiaggia all'interno di una medesima cella litoranea)	< 10	SI (cella litoranea ed elementi morfologici notevoli)	Sedimenti marino-costieri (art. 109, c.1 a D.Lgs. 152/2006) interni alla cella litoranea. Eventuale volume di materiale esterno della cella litoranea < 20.000 m ³	SI	SI (Regione)

Tabella 6 - Approcci regionali ai ripascimenti costieri.

In base all'interpretazione della Commissione europea sulle manutenzioni/ripristini di opere esistenti (vedi Cap. 2) e pur considerando che tali criteri sono più facilmente applicabili ad opere/interventi a carattere strutturale piuttosto che ad interventi su specifici ambiti fisici (costieri, fluviali), **è possibile prospettare l'esclusione dal campo di applicazione della disciplina di VIA per gli interventi di ripascimento non strutturali a carattere manutentivo qualora si configurano come meri ripristini del profilo di spiaggia originario antecedente agli "eventi" erosivi** (occasionalmente, a seguito di eventi meteomarini particolarmente intensi, o periodici/stagionali in relazione al trasporto solido essenzialmente longitudinale "long-shore") **che hanno determinato l'arretramento della spiaggia emersa/sommersa, conservandone tutte le caratteristiche dimensionali, strutturali e qualitative**⁸.

Al di là delle diverse definizioni e dei diversi quantitativi di materiali movimentati prospettati nel quadro di sintesi regionale, è opportuno ribadire che le "operazioni di ripristino degli arenili" per essere escluse dal campo di applicazione del DM 173/2016 devono soddisfare contemporaneamente due criteri (soglia di 20 m³/ml e movimentazioni nell'ambito dello stesso sito): se una delle due condizioni non risulta soddisfatta l'operazione si configura come ripascimento, quindi soggetti alla disciplina di VIA e ad autorizzazione secondo i criteri tecnici definiti dal DM 173/2016.

Si evidenzia inoltre che, anche se le "operazioni di ripristino degli arenili" non rientrano nel campo di applicazione del D.M. 173/2016, così come le altre attività di ripascimento a carattere manutentivo nelle diverse declinazioni regionali, nelle more di eventuali future ulteriori determinazioni a livello nazionale, è auspicabile che venga adottata una specifica regolamentazione tecnica a livello regionale che disciplini criteri e modalità per la loro progettazione, realizzazione e monitoraggio, nonché per l'autorizzazione dei medesimi, come peraltro già attuato da alcune regioni (Liguria, Toscana). Ciò al fine di definire compiutamente, nell'ambito di ciascuna realtà costiera, prioritariamente il "sito" o ambito entro il quale è possibile effettuare

⁸ Le caratteristiche qualitative dei sedimenti dovranno inoltre risultare compatibili con i requisiti (classi di qualità) indicati per i ripascimenti della spiaggia emersa e/o sommersa dall'Allegato Tecnico al D.M.173/2016.

la movimentazione di sedimenti per le manutenzioni/ripristini, le caratteristiche qualitative dei materiali, le modalità di monitoraggio dell'efficacia degli interventi.

In relazione a quest'ultimo aspetto, la predisposizione di banche dati regionali⁹ costituisce uno strumento fondamentale per la raccolta dei dati da parte dei diversi soggetti coinvolti (Regioni, Enti Locali, ARPA) sugli interventi di ripascimento realizzati (sia strutturali che manutentivi) e per il monitoraggio dell'efficacia degli stessi nell'ambito della gestione integrata della fascia costiera. Considerando la periodicità e la frequenza che caratterizza gli interventi a carattere manutentivo, sebbene di modesta entità in termini di quantitativi in gioco, è indispensabile dotarsi di uno strumento di monitoraggio e controllo, anche per stimare possibili effetti cumulativi all'interno degli ambiti costieri omogenei.

Alla luce delle analisi e considerazioni sin qui esposte, **le tipologie di opere/interventi che possono essere esclusi dal campo di applicazione della disciplina di VIA in quanto ascrivibili ad interventi di manutenzione/ripristino** secondo i criteri dettati dalla Commissione europea, fatta salva la possibilità di applicazione dell'art.6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 (vedi Cap. 2), sono riportate nella seguente Tabella 7.

Resta fermo che tali possibilità sono attuabili solo nel caso in cui le opere esistenti siano state oggetto di una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, se realizzate dopo il 3.7.1988.

Finalità	Tipologia opera/intervento
Manutenzione/ripristino delle spiagge esistenti (arenili)	a) Operazioni di ripristino degli arenili definite dal DM 173/2016 (art.2, comma 1, lettera g) b) interventi riconducibili a quelli di cui al punto a), finalizzati alla manutenzione periodica (stagionale) o al ripristino, anche parziale, del profilo di spiaggia originario
Manutenzione/ripristino delle opere esistenti (per garantire l'efficienza strutturale e funzionale)	Ripristini parziali o totali delle tipologie di opere indicate nella Tabella 5 (rigide, morbide, non convenzionali) in assenza di modifiche o estensioni di alcun genere (localizzative, dimensionali, tipologiche, di materiali, ecc.) o entità rispetto all'opera esistente, fatta salva la possibilità di applicazione dell'art.6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006

Tabella 7 - Tipologie di opere/interventi che possono essere esclusi dal campo di applicazione della disciplina di VIA.

Possono essere inoltre ragionevolmente esclusi dal campo di applicazione della disciplina di VIA, sebbene sia auspicabile una regolamentazione specifica a livello regionale, interventi stagionali (invernali) per la protezione delle strutture balneari mediante la formazione di dune o cumuli di sedimenti prelevati dalla spiaggia emersa movimentati trasversalmente ed addossati temporaneamente alle strutture da proteggere. Per le medesime finalità o per la protezione di infrastrutture (quali strade, infrastrutture a rete, ecc.), l'utilizzo di "contenitori" (sacchi) riempiti sia con materiale di spiaggia che con materiale esogeno (cava o approvvigionamenti esterni) se posizionati con continuità lungo il litorale a formare cordoni o barriere, sebbene mobili ed a carattere provvisorio¹⁰, si configurano come opere di difesa costiera dall'erosione (riduzione del moto ondoso incidente) e pertanto rientrano nel campo di applicazione della disciplina di VIA.

⁹ Si cita quale esempio la banca dati "[Ripascimenti delle Spiagge](#)" della Regione Liguria

¹⁰ In relazione Eu Pilot 4055/12/ENVI la Commissione europea ha ritenuto illegittima l'esclusione dalla disciplina di VIA delle opere a carattere provvisorio (durata max 180 giorni) contenuta nella L.R. Marche 3/2012, successivamente abrogata.

4 OPERE DI CANALIZZAZIONE E DI REGOLAZIONE DEI CORSI D'ACQUA

4.1 ANALISI DELLA NORMATIVA E DEGLI INDIRIZZI EUROPEI

Direttiva 2014/52/UE – All. II, 10.f): *Costruzione di vie navigabili interne non comprese nell'allegato I, opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua*

Nel documento della Commissione europea sull'interpretazione delle definizioni delle categorie progettuali contenute negli allegati I e II della direttiva VIA, sono desumibili indicazioni utili all'interpretazione della tipologia progettuale, basate sulla [Sentenza della Corte di Giustizia europea C-72/95 del 24 ottobre 1996](#) (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Raad van State dei Paesi Bassi) in cui si affrontano le seguenti questioni principali:

1. se la nozione di «opere di canalizzazione e regolazione di corsi d'acqua» di cui all'allegato II della direttiva debba essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche taluni tipi di lavori relativi a un argine¹¹ lungo vie navigabili,
2. se, in considerazione delle nozioni “progetti” e “modifiche di progetti” utilizzate nella direttiva, la soluzione della questione 1 possa variare secondo che si tratti di:
 - a) costruzione di un argine;
 - b) spostamento di un argine già esistente;
 - c) rafforzamento e/o ampliamento di un argine già esistente;
 - d) sostituzione di una diga in loco indipendentemente dal fatto che il nuovo argine sia più solido e/o più largo del precedente;
 - e) una combinazione di diverse delle possibilità da a) a d).

Si riportano nel box seguente alcuni stralci significativi della Sentenza.

Sulla prima questione “tenuto conto dell'espressione «canalization and flood-relief works» figurante nella versione inglese della direttiva, il giudice ritiene che il progetto contemplato sotto tale rubrica dell'allegato II riguardi attività idonee a produrre un considerevole impatto ambientale e considera pertanto che sotto tale nozione potrebbero rientrare taluni lavori riguardanti una diga¹¹.

Secondo la Commissione, la canalizzazione di un fiume ha una inevitabile incidenza sulla velocità del suo flusso e sul livello delle acque. Essa può avere la conseguenza di arginare il bacino del fiume al fine di impedire le inondazioni e di garantire la sicurezza delle popolazioni. Una diga di tale tipo deve pertanto essere qualificata “diga di regolazione di un corso d'acqua”. La costruzione di dighe fluviali produce effetti sull'ambiente, indipendentemente dal fatto che essa avvenga al fine di migliorare la navigabilità di un corso d'acqua ovvero di proteggere gli abitanti dei territori soggetti a inondazioni. Lavori relativi ad una “diga” fluviale che possono implicare incidenze considerevoli per l'ambiente rientrano pertanto nella nozione di «opere di canalizzazione e regolazione di corsi d'acqua».

Nella Sentenza si riporta inoltre che “l'interpretazione di una norma di diritto comunitario comporta il raffronto delle sue versioni linguistiche (...). Del resto, la necessità di un'interpretazione uniforme di tali versioni implica, in caso di divergenza tra le versioni stesse, che la disposizione in questione dev'essere intesa in funzione del sistema e delle finalità della normativa di cui essa fa parte (...).”

Con particolare riferimento alla tipologia progettuale in esame “...dall'esame delle varie versioni linguistiche dell'allegato II, punto 10, lett. e)¹², della direttiva emerge che tali versioni possono essere raggruppate in due gruppi, secondo che la terminologia utilizzata evochi o no l'idea di inondazione. Infatti, le versioni inglese («canalization and flood-relief works») e finlandese («kanavointi-ja tulvasuojeluhankkeet») alludono alle opere di canalizzazione e di prevenzione delle inondazioni, mentre le versioni francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca alludono alle opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua. La versione greca, per di più, reca tra parentesi, accanto al termine greco «διευθέτησης», anche il termine francese «canalisation». Quanto alle versioni danese e svedese, queste contengono una sola espressione che esprime l'idea di regolazione dei corsi d'acqua («anlaeg til regulering af vandløb», «Anläggningar för reglering av vattenflöden»).

¹¹ “Dyke” tradotto nel presente documento come “argine” (dyke: “a wall built to prevent the sea or a river from covering an area, or a channel dug to take water away from an area” – Cambridge Dictionary)

¹² Nella versione della direttiva vigente all'epoca della Sentenza (1995) la tipologia progettuale in questione figurava al punto 10.e) dell'allegato II

Di fronte a una divergenza siffatta, si deve valutare il sistema e la finalità della direttiva. Secondo l'art. 1, n. 2, della direttiva, per progetto si intende «la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere» nonché «altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo». Secondo l'art. 2, n. 1, la direttiva contempla «i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione». L'art. 3 dispone che la valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in particolare, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sull'uomo, la fauna e la flora, il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio, i beni materiali ed il patrimonio culturale.

Dal testo della direttiva si può dedurre che il suo campo di applicazione è vasto e il suo obiettivo di portata molta ampia. Questa sola osservazione dovrebbe essere di per sé sufficiente per interpretare l'allegato II, punto 10, lett. e)¹² della direttiva come comprensivo dei lavori di trattenimento delle acque e di prevenzione delle inondazioni — e quindi dei lavori relativi alle dighe — anche se tale precisazione non emerge da tutte le versioni linguistiche.”

La Sentenza conclude sulle due questioni pregiudiziali:

- *“la prima questione pregiudiziale va risolta dichiarando che l'espressione «opere di canalizzazione e regolazione di corsi d'acqua» che figura nell'allegato II, punto 10, lett. e), della direttiva deve essere interpretata nel senso che **in essa rientrano pure taluni tipi di lavori relativi a una diga lungo vie navigabili.***
- *la seconda questione va risolta dichiarando che l'espressione «opere di canalizzazione e regolazione di corsi d'acqua» figurante nell'allegato II, punto 10, lett. e), della direttiva deve essere interpretata nel senso che **in essa rientra non solo la costruzione di una nuova diga, ma altresì lo spostamento di una diga già esistente, il suo rafforzamento o ampliamento, la sostituzione di una diga in loco, indipendentemente dal fatto che la nuova diga sia più solida e/o più larga della precedente o una combinazione di più di tali ipotesi”.***

Sulla seconda questione il documento di indirizzo della Commissione europea evidenzia che l'interpretazione della Corte sulle modifiche alle opere di “canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua” deve essere letta nel contesto temporale in cui è stata emanata la Sentenza, ovvero prima dell'introduzione della specifica tipologia progettuale dedicata alle modifiche o estensioni di progetti nell'allegato II della direttiva VIA (punto 13.a) che introduce la categoria progettuale relativa alle modifiche o estensioni di progetti già autorizzati, realizzati o in corso di realizzazione. Per dettagli su questo aspetto si rimanda al Cap. 2.

Dall'analisi della Sentenza, emergono almeno due aspetti significativi:

- *il vasto campo di applicazione della direttiva, in funzione dell'ampia portata dei suoi obiettivi;*
- *la tipologia progettuale «opere di canalizzazione e regolazione di corsi d'acqua» include opere per trattenere le acque ai fini della prevenzione delle alluvioni, come esplicitato nella versione inglese della direttiva (“flood-relief works”) anche se tale indicazione non è contenuta in tutte le diverse versioni linguistiche (le diverse versioni possono essere raggruppate in due gruppi che includono, o meno, nella definizione il concetto di protezione/difesa dalle alluvioni)*

Relativamente alle diverse versioni linguistiche della direttiva, sono stati fatti ulteriori approfondimenti¹³.

La base giuridica del multilinguismo europeo è contenuta nel Trattato sull'Unione europea, articoli 3 e 55, nel Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, articolo 342, già articolo 217 del Trattato CEE e nel Regolamento n 1 del Consiglio del 15 aprile 1958 che ha disciplinato il regime linguistico della Comunità Economica Europea. Nella sua versione attuale, il citato Regolamento dispone che:

- *art. 1: “Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell'Unione sono la lingua bulgara, la lingua ceca, la lingua danese, la lingua estone, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua irlandese, la lingua italiana, la lingua lettone, la lingua lituana, la lingua maltese, la lingua olandese, la lingua polacca, la lingua portoghese, la lingua rumena, la lingua slovacca, la lingua slovena, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca e la lingua ungherese”.*
- *art. 2: I regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle ventuno lingue ufficiali.*

¹³ Il linguaggio giuridico nell'Europa delle pluralità. Lingua italiana e percorsi di produzione e circolazione del diritto dell'Unione europea - Atti della Giornata di studio, 7 novembre 2016. Senato della Repubblica. 2017 https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVII/Il_linguaggio_giuridico_nellEuropa_delle_pluralita.pdf

Il regime linguistico dell'Unione include il principio del **pari valore giuridico delle versioni linguistiche degli atti**; tale principio giuridico, profondamente radicato nella natura stessa del diritto UE, è stato ripetutamente sancito dalla Corte di Giustizia europea¹⁴ che di fronte a divergenze fra diverse versioni linguistiche dei trattati o di atti comunitari, ha chiaramente stabilito che **nessuna delle versioni prevale sulle altre**, anche se può essere individuata una versione "originaria" nella quale l'atto sarebbe stato redatto prima di essere tradotto. Poiché tutte **le versioni linguistiche nelle lingue ufficiali hanno lo stesso carattere autentico**, l'interpretazione delle norme richiede una comparazione di tutte le versioni linguistiche. L'ambiguità di una versione linguistica può essere risolta ricorrendo alle altre versioni se esse sono chiare e se la comparazione può rivelare errori di formulazione in una delle lingue.

Il problema della traduzione degli atti legislativi in tutte le lingue ufficiali dell'Unione pone la questione dell'interpretazione del testo nelle sue varie versioni; a tal fine la Corte¹⁵ afferma che la *"formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell'Unione non può essere l'unico elemento a sostegno dell'interpretazione di questa disposizione né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche"* e che *"l'eliminazione di discordanze linguistiche mediante interpretazione può, in determinati casi, essere contraria all'interesse alla certezza del diritto, in quanto è possibile che una o più versioni di una certa norma vadano interpretate in modo non corrispondente al senso normale e naturale delle parole. È perciò preferibile cercare di giungere ad una soluzione dei punti controversi senza dare la preferenza all'una o all'altra versione"*.

Sulla base della citata giurisprudenza europea è stata effettuata una comparazione tra le definizioni della tipologia progettuale di cui all'allegato II, punto 10, lett. f) della direttiva VIA nelle diverse versioni linguistiche¹⁶, tradotte in italiano, riportata nella seguente Tabella 8.

Stato membro	Direttiva VIA, All. II, 10.f) Definizione in lingua ufficiale	Traduzione della definizione in lingua italiana ¹⁷
Bulgaria	Строителство на вътрешни водни пътища, невключени в приложение I, изградяване на канали и аварийни съоръжения срещу наводнения	Costruzione di vie navigabili interne non incluse nell'allegato I, costruzione di canali e impianti di emergenza contro le inondazioni
Spagna	Construcción de vías navegables tierra adentro (no incluidas en el anexo I), obras de canalización y de alivio de inundaciones	Costruzione di vie navigabili interne (non incluse nell'allegato I), opere di canalizzazione e di attenuazione (mitigazione) delle alluvioni
Cecoslovacchia	Výstavba vnitrozemských vodních cest neuvedených v příloze I, úpravy toků sloužící k jejich splavnění a ochraně proti povodním	Costruzione di vie navigabili interne non elencate nell'allegato I, adeguamenti dei deflussi flusso per allagamenti e protezione contro le alluvioni
Danimarca	Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag I, kanalbygning og regulering af vandløb	Costruzione di vie navigabili, non compresi nell'allegato I, canalizzazioni e opere di regolazione dei corsi d'acqua
Germania	Bau von Wasserstraßen (soweit nicht durch Anhang I erfasst), Flusskanalisierungs- und Stromkorrekturarbeiten	Costruzione di vie navigabili (non compresi nell'allegato I), lavori di canalizzazione e di regolazione (correzione) dei fiumi (corsi d'acqua)
Estonia	I lisaga hõlmamata siseveeteede ehitamine, kanalite ja tulvatõrjerajatiste ehitamine	Costruzione di vie navigabili interne non comprese nell'allegato I, costruzione di canali e opere (impianti) di controllo delle inondazioni

¹⁴ Sentenza C-29/69 del 12 novembre 1969; Sentenza C-161/06 del 11 dicembre 2007

¹⁵ Sentenza C-294/16 del 28 luglio 2016; Sentenza C-80/76 del 3 marzo 1977

¹⁶ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32011L0092>

¹⁷ Per la progettazione, realizzazione e monitoraggio.

Stato membro	Direttiva VIA, All. II, 10.f) Definizione in lingua ufficiale	Traduzione della definizione in lingua italiana ¹⁷
Grecia	Κατασκευή εσωτερικών πλωτών οδών (εφόσον δεν περιλαμβάνεται στο παράρτημα I), έργα διευθέτησης υδατορευμάτων και αντιπλημμυρικά έργα.	Costruzione di vie navigabili interne (non comprese nell'allegato I), opere idrauliche e opere di protezione dalle inondazioni
Regno Unito	Inland-waterway construction not included in Annex I, canalisation and flood-relief works	Costruzione di vie navigabili interne non inclusa nell'allegato I, opere di canalizzazione e di soccorso/attenuazione delle alluvioni
Francia	Construction de voies navigables non visées à l'annexe I, ouvrages de canalisation et de régularisation des cours d'eau	Costruzione di vie navigabili interne non contemplate dall'allegato I, opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua
Croazia	Izgradnja unutarnjih plovnih putova koji nisu uključeni u Prilog I., gradnja kanala i radovi za obranu od poplava	Costruzione di vie navigabili interne non incluse nell'allegato I, costruzione di canali e opere di protezione dalle inondazioni
Italia	Costruzione di vie navigabili interne non comprese nell'allegato I, opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua	
Lettonia	To iekšzemes ūdensceļu būve, kas nav iekļauti I pielikumā; kanalizācijas un plūdu novēršanas darbi	Costruzione di vie navigabili interne non incluse nell'allegato I; lavori di fognatura e di prevenzione delle inondazioni
Lituania	Vidaus vandens keliai (jei projektai neįtraukti į I priedą), kanalų tiesimo ir apsisaugojimo nuo potvynio darbai	Vie navigabili interne (in cui i progetti non sono inclusi nell'allegato I), canalizzazione e protezione dalle inondazioni
Ungheria	Az I. mellékletben nem szereplő belvízi hajózási utak építése, folyócsatornázás és árvízvédelmi művek	Costruzione di vie navigabili interne non comprese nell'allegato I, opere di drenaggio e di protezione dalle inondazioni
Malta	Il-bini ta' passagġi interni navigabbli mhux inkluzi fl-Anness I, il-bini ta' kanali u xoghlijiet għall-ilqugh tal-ilma mill-ħamlet	Costruzione di vie navigabili interne non comprese nell'allegato I, opere di drenaggio e di protezione dalle inondazioni
Paesi Bassi	Aanleg van waterwegen (projecten die niet zijn opgenomen in bijlage I), werken inzake kanalisering en ter beperking van overstromingen (floodrelief werken)	Costruzione di vie navigabili (progetti non inclusi nell'allegato I), lavori sulla canalizzazione e per ridurre le inondazioni (opere dedicate alle inondazioni)
Polonia	Budowa śródlądowych dróg wodnych niewymienionych w załączniku I, prace kanalizacyjne i przeciwpowodziowe	Costruzione di vie navigabili interne non elencate nell'allegato I, opere di canalizzazione e anti-alluvioni (per contrastare le alluvioni)
Portogallo	Construção de vias navegáveis não incluídas no anexo I, obras de canalização e regularização de cursos de água	Costruzione di corsi d'acqua non compresi nell'allegato I, opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua
Romania	Construcția căilor navigabile interne neincluse în anexa I, lucrări de canalizare și de regularizare a inundațiilor	Costruzione di vie navigabili interne non comprese nell'allegato I, opere di canalizzazione e di controllo (regolazione) delle inondazioni
Slovacchia	Výstavba vnútrozemských vodných ciest (projekty neobsiahnuté v prílohe I), kanalizácie a protipovodňové úpravy riečnych tokov	Costruzione di vie navigabili interne (progetti non inclusi nell'allegato I), canalizzazione e controllo delle inondazioni dei flussi fluviali

Stato membro	Direttiva VIA, All. II, 10.f) Definizione in lingua ufficiale	Traduzione della definizione in lingua italiana ¹⁷
Slovenia	Gradnja notranjih vodnih poti, ki niso vključene v Prilogo I, regulacije in objekti za zaščito pred poplavami	Costruzione di vie navigabili interne non incluse nell'allegato I, regolazioni e opere per la protezione dalle inondazioni
Finlandia	Sisävesiväylän (muut kuin liitteessä I mainitut) rakentaminen sekä kanavointi- ja tulvasuojelurakenteet	Costruzione delle vie navigabili interne (diverse da quelle elencate nell'allegato I) canalizzazioni e strutture di protezione contro le inondazioni
Svezia	Anläggning av inre vattenvägar som inte omfattas av bilaga I, anläggningar för reglering av vattenflöden	Opere di navigazione interna non contemplate dall'allegato I, opere (impianti) di regolazione dei flussi d'acqua

Tabella 8 - Definizioni della tipologia progettuale di cui all'allegato II, punto 10, lett. f) della direttiva VIA nelle diverse versioni linguistiche

Dall'analisi condotta, risulta che delle 23 diverse versioni linguistiche, 17 richiamano nella definizione il concetto di difesa/protezione/controllo delle alluvioni e 6 richiamano il concetto di regolazione dei corsi d'acqua (Italia, Danimarca, Germania, Francia, Portogallo, Svezia).

Come ulteriore approfondimento sull'interpretazione del concetto di regolazione dei corsi d'acqua utilizzato, oltre che dall'Italia, da alcuni Stati membri, è stata fatta una ricerca sulle fonti disponibili, con particolare riferimento alla normativa francese.

Il [Codice dell'ambiente francese](#), (art. R122 e relativi allegati) prevede lo svolgimento della procedura di VIA per i progetti di cui al punto 10.b) dell'allegato all'art. R122.2) definiti come " *Voies navigables, ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau*" (vie navigabili, opera di canalizzazione, di riprofilatura e di regolazione dei corsi d'acqua).

Il [Servizio di Informazione pubblica sull' Acqua](#) francese mette a disposizione un "[Glossario sull'acqua](#)", disponibile in francese, inglese e spagnolo, per facilitare un linguaggio comune e al fine di garantire coerenza tra tutti i soggetti che producono e diffondono informazioni relative all'acqua e all'ambiente idrico. Nel glossario è riportata la seguente definizione di "regolazione dei corsi d'acqua":

- "*régularisation des cours d'eau*": "*action de créer et/ou gérer un ensemble d'aménagements sur le cours d'eau ou le bassin versant visant à rédeuire les variations du régime*". La definizione può essere letteralmente tradotta in "Azione per creare e / o gestire una serie di servizi sul corso d'acqua o sul bacino idrografico finalizzati alla riduzione delle variazioni del regime idrologico di un corso d'acqua (bassi livelli idrici, piena torrenziale, ecc.)".

4.2 ANALISI DELLA NORMATIVA E DEGLI INDIRIZZI NAZIONALI

D.Lgs. 152/2006 All. IV, punto 7, lettera o): *Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua*

La definizione riportata nella vigente norma nazionale è stata modificata nel 2014 con il Decreto Legge del 24 giugno 2014, n. 91¹⁸ recante (art. 15) per sanare la Procedura di infrazione 2013/2170, conseguente alla chiusura negativa del Caso EU Pilot 5060/13/ENVI "Lavori per la disostruzione dell'alveo del fiume Piave - Direttiva VIA".

Come noto, prima dell'entrata in vigore del D.L. 91/2014 la definizione dell'All. IV, punto 7, lettera o) del D.Lgs. 152/2006 riportava "*Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale*".

È utile in questa sede richiamare le motivazioni della Commissione europea alla base della procedura di infrazione 2013/2170; si riportano nel seguito alcuni punti salienti della nota di costituzione in mora ex art. 258 TFUE del 20.11.2013 relativa alla "non conformità della normativa nazionale con il punto 10.f) dell'allegato II della direttiva":

¹⁸ "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 116

- *“L’allegato II della direttiva elenca le tipologie progettuali per cui lo screening di VIA è sempre obbligatorio.*
- *In riferimento alle “opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua” è stato trasportato al punto 7.o dell’allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 riguardante i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni. Il punto 7.o recita “Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale”.*
- *Ne risulta che per la tipologia di progetti ricadenti nella definizione di opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua la normativa italiana prevede che si devono sottoporre ad uno screening di VIA esclusivamente i progetti destinati ad incidere sul regime delle acque. Al contrario i progetti ricadenti nella definizione “Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua”, che per la loro natura non risultano in grado di incidere sul regime delle acque, sono esclusi a priori dallo screening di VIA semplicemente perché non riconducibili al punto 7.o dell’allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006.*
- *Questa esclusione risulta contraria allo spirito ed alla lettera della direttiva VIA perché la rimanente categoria dei progetti riconducibili al punto 7.o dell’allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 – progetti di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua destinati a incidere sul regime delle acque - non è sufficiente ad assicurare una corretta trasposizione nella normativa nazionale del punto 10 f. dell’Allegato II) della direttiva, essendo esclusi dalla procedura di screening di VIA i progetti di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua che non sono destinati a incidere sul regime delle acque. Lo scopo del punto 10 f. è quello di coprire tutte le relative opere, a prescindere se esse sono destinate o meno a incidere sul regime delle acque.*
- *[...] È chiaro che i progetti di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua possono avere, in base alle loro caratteristiche, un notevole impatto ambientale anche se non sono destinati ad incidere sul regime delle acque, tale da richiedere, prima che siano autorizzati, l’effettuazione di una procedura completa di VIA. La possibilità di impatti notevoli di questa tipologia progettuale non può essere identificata se gli stessi sono a priori esclusi da almeno uno screening di VIA, prima della loro approvazione, per il semplice fatto che non c’è alcun impatto sul regime delle acque. Questo è esattamente lo scopo dello screening: determinare se ci potrebbe essere o meno un impatto sull’ambiente, quindi una procedura di VIA completa fosse pertanto necessaria”.*

Dall’analisi delle motivazioni alla base della procedura di infrazione 2013/2170, emerge che il punto 10 f. dell’Allegato II della direttiva e, più in generale, tutti i riferimenti alla direttiva VIA sono stati trasportati nella versione italiana della medesima, che rappresenta l’unica versione linguistica autentica e giuridicamente vincolante per lo Stato italiano. In forza di tale principio, la Commissione europea ha ritenuto che la definizione originaria che riportava “...destinati ad incidere sul regime delle acque...” fosse limitante rispetto alla più ampia portata della definizione riportata al punto 10 f. dell’Allegato II) della direttiva e che pertanto la trasposizione della definizione della categoria progettuale risultava non corretta.

Note di chiarimento della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del MATTM sull’ambito di applicazione della tipologia progettuale di cui al punto 7. lettera o) Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006.

- Nota DVA-42431-2014 del 29.12.2014 in risposta al quesito posto dalla Regione Friuli Venezia Giulia di cui si riportano i seguenti stralci:
“Considerato che la traduzione italiana specifica l’ambito di applicazione delle opere (corsi d’acqua) mentre questo non è indicato, ovvero è sottinteso, nella versione originale inglese, e che il termine “flood-relief” è stato tradotto nella versione italiana con il termine più ampio di “regolazione” riferito in generale ai deflussi superficiali con la finalità primaria di governare le piene e di non determinare/incrementare condizioni di pericolosità e/o di rischio idraulico, è possibile sostenere che nell’attuale definizione della categoria di progetti di cui al punto 7 lett. o) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l’insieme di opere/interventi di “canalizzazione” e di “regolazione” siano da riferirsi esclusivamente ai corsi d’acqua, siano essi naturali o artificiali, comprendenti quindi una vasta gamma di ambiti idrografici-morfologici-ambientali, dai più naturali (es. torrente in area montana) a quelli completamente artifi-

cializzati (es. canale in area urbana)».

Da tali ambiti e finalità occorre distinguere gli interventi consistenti nella realizzazione di canali artificiali a scopo di bonifica idraulica (drenanti o scolanti) o di irrigazione (irrigui) o per entrambe gli scopi. Tali interventi, unitamente a tutti quelli, principali e accessori, finalizzati a mantenere libere dalle acque porzioni più o meno vaste di territorio per consentire l'utilizzo da parte dell'uomo (agricolo) e per fornire risorsa idrica necessaria alle attività agricole, risultano più propriamente da attribuire alla categoria di progetti di cui al punto 1.d) dell' Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che individua i "progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre.....", in totale analogia alla categoria di progetti definiti al punto 1.c) dell'Allegato II della direttiva 2011/92/UE"

- Nota DVA-16726-2017 del 13.7.2017 in risposta al quesito posto dalla Regione Liguria di cui si riportano i seguenti stralci:

"Nella risposta fornita dalla scrivente Direzione alla Regione Friuli Venezia Giulia, che si invita a consultare, si rappresenta in modo chiaro ed inequivocabile, anche in base al documento della Commissione europea "Interpretation of definitions of project categories of annex I and II of the EIA Directive", che nella tipologia di progetti in oggetto rientrano tutte le opere idrauliche finalizzate a regolare le portate di piena dei corsi d'acqua ed a prevenire fenomeni alluvionali per la conseguente riduzione del rischio idraulico, rappresentate tipicamente, ma non esclusivamente, da arginature. Medesime indicazioni sono state fornite dalla Regione Lombardia nella Circolare Regionale del 1/9/2016 n. 17, esplicativa circa la definizione univoca del termine "regolazione dei corsi d'acqua", che viene riferita alla "...realizzazione delle seguenti opere aventi lo scopo di mitigazione delle piene e di difesa dalle inondazioni:

- Vasche di laminazione,
- Scolmatori,
- Diversivi,
- Arginature, ad esclusione di limitati adeguamenti, anche in quota, di arginature esistenti,
- Interventi di svaso per i quali è necessario la predisposizione di un programma generale dei sedimenti..."

La citata Circolare Regionale 17/2016 inoltre, considerata la molteplicità delle fattispecie e delle casistiche progettuali inerenti le opere di regolazione dei corsi d'acqua e la necessità di valutare caso per caso la consistenza degli adeguamenti, anche in quota di arginature esistenti, dispone che "l'autorità competente all'approvazione e/o autorizzazione del progetto giunga a specifiche determinazioni circa l'assoggettamento o meno a verifica di V.I.A. del progetto in argomento, dandone atto nel provvedimento di approvazione".

Si rappresenta che tale approccio, anche alla luce delle nuove disposizioni in materia di VIA introdotte dal D.Lgs.104/2017, è del tutto condivisibile da parte della scrivente che richiama pertanto la necessità, da parte delle competenti Autorità regionali, di valutare la corretta procedura da applicare, sia in relazione alla specificità del progetto che del contesto ambientale di riferimento, con particolare ma non esclusivo riferimento alle aree naturali protette a livello nazionale e comunitario.

Per fornire un quadro normativo nazionale più ampio delle opere in questione si richiamano inoltre:

- il D.Lgs. 112/1998, che all'art. 89 conferisce alle regioni e agli enti locali, tra le altre, le competenze in materia di
 - "progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura,
 - compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua,
 - concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua".
- il D.Lgs. 152/2006, che all'art. 56 dispone che le attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione degli interventi destinati alla difesa del suolo riguardano, tra le altre:
 - "la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico,

- *la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide,*
- *la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti,*
- *la disciplina delle attività estrattive nei corsi d'acqua, nei laghi, nelle lagune ed in mare, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste”.*

4.3 ANALISI DELLA NORMATIVA, DEGLI INDIRIZZI E DELLE PRASSI OPERATIVE DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Tutte le Regioni/Province Autonome, nelle proprie disposizioni adottate in materia di VIA, utilizzano la definizione riportata al punto 7.o) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, riportandola integralmente o rimandando ai progetti elencati al citato Allegato IV, anche nei casi di non ancora compiuta armonizzazione delle disposizioni regionali a quelle statali, in forza della prevalente competenza statale sulla materia ambiente.

In base alla ricognizione effettuata ed ai riscontri pervenuti da parte delle Regioni e Province Autonome è possibile fornire il quadro di sintesi delle norme, proposte e prassi riportato nella Tabella 9 .

Il quadro di sintesi è stato strutturato in base alle tipologie incluse nel campo di applicazione, a loro volta distinte in base al criterio utilizzato (regolazione riferita esclusivamente al regime idrologico finalizzato alla difesa dalle alluvioni oppure riferita anche ad altre caratteristiche/funzionalità del corso d'acqua) ed alle tipologie escluse dal campo di applicazione.

È opportuno segnalare che, dopo l'entrata in vigore del D.L. 91/2014 sono state emanate le seguenti disposizioni regionali:

- Regione Lombardia: [Circolare regionale n. 17 del 1.9.2016](#) “Circolare esplicativa circa la definizione univoca del termine «Regolazione» per la categoria progettuale di cui alla lettera 7.o) di allegato B alla L.R. 5/2010: «Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua”
- P.A. Trento: [DGP n.911 del 9.6.2017](#) “Art. 7, comma 8, legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19. Linee guida per la redazione dello studio ambientale relativamente a progetti di “Opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua” nel territorio della Provincia autonoma di Trento”
- Regione Liguria: [DGR n.59 del 2.2.2018](#) “Specificazione delle opere rientranti nella definizione di cui al punto 7), lettera o) Allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. “Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua”. Atto di indirizzo ex art.17 comma 5 L.R. n.29/2017.”¹⁹

La Regione Veneto, con [DGR n. 1547 del 31.7.2012](#) “Nuove disposizioni applicative in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per interventi di difesa del suolo nel territorio regionale. Revoca D.G.R. n. 566 del 10/03/2003 e n. 527 del 5/03/2004” ha provveduto a fornire disposizioni applicative al fine di individuare alcune tipologie di interventi che, pur riconducibili alla tipologia di cui al punto 7.n) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, presentano caratteristiche e/o elementi dimensionali cui sono riferibili impatti potenziali sull'ambiente non significativi, tali da poter essere dall'ambito di applicazione della disciplina di VIA. Tali disposizioni, pur antecedenti al D.L. 91/2014, sono ritenute dalla Regione in linea generale valide in quanto le tipologie di interventi (allegato A alla DGR n. 1547/2012) non appaiono in ogni caso assimilabili ad interventi di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua e pertanto risulterebbero comunque esclusi dall'obbligo di effettuare una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

¹⁹ La regolamentazione regionale è stata acquisita tramite consultazione del [sito ufficiale della Regione Liguria per l'ambiente](#)

Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua – Quadro di sintesi

Regione/Province Autonome (norme, proposte, prassi)	Interventi/opere (regolazione riferita al regime idrologico/ difesa dalle alluvioni)	Interventi/opere (regolazione riferita al regime idrologico/difesa dalle alluvioni e ad altre caratteristiche/funzionalità del corso d'acqua)	Interventi/opere (esclusi dal campo di applicazione)
Lombardia Circolare n. 17 del 1.9.2016	Opere di difesa dalle alluvioni (vasche di laminazione, scolmatori, diversivi, arginature, ad esclusione di limitati adeguamenti, anche in quota, di arginature esistenti, interventi di svasso per i quali è necessario la predisposizione di un programma generale dei sedimenti)	Adeguamenti, anche in quota, di arginature esistenti (*) Interventi di stabilizzazione d'alveo e/o di rivestimento spondale assimilabili a opere di canalizzazione (*) <i>(*) Interventi subordinati ad una valutazione "caso per caso" da parte dell'autorità competente all'approvazione/ autorizzazione del progetto in merito all'assoggettamento, o meno, a verifica di assoggettabilità a VIA</i>	Ripristino della sezione originale di deflusso, anche mediante escavazioni per le quali non sia necessario predisporre un programma generale dei sedimenti Manutenzione e adeguamento funzionale delle opere per il contenimento dei livelli di piena e degli alvei
Liguria DGR n.59 del 2.2.2018	Opere di difesa dalle alluvioni (dighe, casse o vasche di laminazione, scolmatori, deviatori e nuove inalveazioni, nuove arginature)		Difese spondali, adeguamento e completamento di arginature esistenti, soglie e altre opere di stabilizzazione del fondo alveo, ripristino delle sezioni di deflusso mediante movimentazione di materiale, anche a seguito di eventi alluvionali; interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (alvei, opere di difesa idraulica, versanti)

Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua – Quadro di sintesi

Regione/Province Autonome (norme, proposte, prassi)	Interventi/opere (regolazione riferita al regime idrologico/ difesa dalle alluvioni)	Interventi/opere (regolazione riferita al regime idrologico/difesa dalle alluvioni e ad altre caratteristiche/funzionalità del corso d'acqua)	Interventi/opere (esclusi dal campo di applicazione)
<p>P.A. Trento DGP n.911 del 9.6.2017</p>		<p>Le nuove opere di regolazione e canalizzazione dei corsi d'acqua (briglie, rampe, arginature, opere di difesa spondale, piazze di deposito, vasche di laminazione, ecc.) realizzate su alveo naturale che non rientrano negli interventi di manutenzione</p>	<p>Interventi per garantire l'efficienza delle opere e il regolare deflusso delle acque (manutenzione): svaso di tratti d'alveo naturali in sovralluvionamento, svuotamento di piazze di deposito a tergo di briglie filtranti, svuotamento di vasche, soglie in massi, riparazione di opere esistenti.</p> <p>Modifica di interventi/opere esistenti manutenzione): mascheramento di briglie e soglie con massi, posa di massi al piede di opera esistente, ricariche arginali, ripristini e regolarizzazioni livellette, consolidamenti arginali, altre modifiche comprese demolizioni e realizzazione nuove opere.</p> <p>Ricostruzione (rifacimento tale e quale) di opere esistenti (previo quesito).</p> <p>Non rientrano nella tipologia 7.o): opere di ingegneria naturalistica (posa di massi in alveo, copertura diffusa sponde, rinverdimenti sponde, fascia di vegetazione tampone, recupero ambientale di aree perifluviali umide, ripari di sponda o pennelli in materiale vegetale e massi nuclei vegetati con materiale vegetale vivo su grandi alvei); piste arginali e di servizio, aree deposito materiali se non hanno effetti di canalizzazione del corso d'acqua; gestione della vegetazione; rimozione di rifiuti e di ostacoli in alveo, rinforzi di sponda puntuali.</p>

Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua – Quadro di sintesi

Regione/Province Autonome (norme, proposte, prassi)	Interventi/opere (regolazione riferita al regime idrologico/ difesa dalle alluvioni)	Interventi/opere (regolazione riferita al regime idrologico/difesa dalle alluvioni e ad altre caratteristiche/funzionalità del corso d'acqua)	Interventi/opere (esclusi dal campo di applicazione)
Regione Veneto DGR n. 1547 del 31.7.2012		Opere di difesa dalle alluvioni. Altri interventi non strettamente finalizzati alla regolazione del regime idrologico quali briglie, traverse, ecc. (non esplicitamente esclusi dal campo di applicazione)	Interventi di manutenzione idraulica e idraulico-forestale; altre opere di sistemazione idraulica; ripristino della sezione e/o del profilo longitudinale dei corsi d'acqua mediante movimentazione /asporto (anche con commercializzazione in base a soglie quantitative) del materiale trasportato e accumulato in alveo, sovrizzo e ringrosso arginale, sistemazione delle sponde, consolidamento e impermeabilizzazione arginature, completamento di difese spondali esistenti, ricostruzione di briglie, soglie, salti di fondo e/o di altri manufatti idraulici esistenti gravemente danneggiati, costruzione di soglie per la stabilizzazione e regolazione dell'alveo, rimozione dei rifiuti solidi, rimozione detriti dalle luci di deflusso dei ponti, consolidamento delle fondazioni di pile e spalle di ponti, ripristino funzionalità manufatti idraulici per regolare deflusso (tratti tombati, attraversamenti stradali, ponticelli, sifoni), dragaggio delle foci fluviali o, più in generale, di accesso a strutture portuali e darsene, al fine di garantire la funzionalità idraulica della foce stessa e la sicurezza per la navigazione, per un volume complessivo di 100.000 mc e senza commercializzazione del materiale

Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua – Quadro di sintesi

Regione/Province Autonome (norme, proposte, prassi)	Interventi/opere (regolazione riferita al regime idrologico/ difesa dalle alluvioni)	Interventi/opere (regolazione riferita al regime idrologico/difesa dalle alluvioni e ad altre caratteristiche/funzionalità del corso d'acqua)	Interventi/opere (esclusi dal campo di applicazione)
Sardegna (proposta)	<p>Sbarramenti e invasi di laminazione non compresi nel punto 13 dell'Allegato II e nella lett. t) dell'Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006.</p> <p>Nuove canalizzazioni (canali di guardia, scolmatori, diversivi e simili).</p> <p>Nuove arginature.</p>	Estrazione di materiali litoidi dagli alvei ai fini commerciali.	<p>Rimozione di rifiuti e di ostacoli in alveo. Rimozione e gestione della vegetazione (compatibilmente con la Direttiva regionale per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti). Interventi di movimentazione di materiale litoide nell'ambito dello stesso alveo, tali da non modificare il naturale bilancio dei sedimenti del corso d'acqua (risagomatura e ripristino alle condizioni preesistenti anche a seguito di eventi alluvionali). Interventi puntuali di consolidamento delle sponde e di protezione dall'erosione, che non modificano le caratteristiche dimensionali preesistenti (protezione al piede degli argini con materiale litoide, scogliere, gabbionate, ecc.). Ripristino delle arginature, finalizzato a riportare la sezione idraulica nelle condizioni preesistenti (ripresa di scoscendimenti, ricarica di sommità arginale, interventi di conservazione e ripristino del paramento etc.). Manutenzione di manufatti, opere idrauliche puntuali e opere accessorie (es. chiaviche, scolmatori, tombini, viabilità di servizio e simili). Reti di drenaggio delle acque meteoriche in ambito urbano.</p>
Campania (prassi)	Applicazione dei criteri della Circolare della Regione Lombardia n. 17 del 1.9.2016		

Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua – Quadro di sintesi			
Regione/Province Autonome (norme, proposte, prassi)	Interventi/opere (regolazione riferita al regime idrologico/ difesa dalle alluvioni)	Interventi/opere (regolazione riferita al regime idrologico/difesa dalle alluvioni e ad altre caratteristiche/funzionalità del corso d'acqua)	Interventi/opere (esclusi dal campo di applicazione)
Lazio (prassi, proposte)		Qualsiasi opera destinata ad incidere sul regime delle acque (vasche di laminazione, briglie, nonché tutti lavori finalizzati alla modifica degli argini che comportano sia opere murarie che interventi di ingegneria naturalistica) Necessità di dettagliare in maniera analitica le varie tipologie d'intervento	
Marche (prassi, proposte)	Nuove arginature e sovralti arginali > 50 cm; opere di difesa dalle alluvioni (non realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica), opere di presa e restituzione, sbarramenti, pennelli, traverse, canali di derivazione in ambito demaniale, ecc.), Nuovi inalveamenti (deviatori, scolmatori, drizzagni, ecc.) esterni all'ambito demaniale esistente Opere idrauliche di laminazione delle piene Opere volte ad agevolare e favorire il naturale allagamento di aree morfologicamente depresse [Servizio Tutela delle acque e difesa del suolo e della costa]	Tutti gli interventi di canalizzazione e regolazione, inclusi casi di manutenzione. Si propone una valutazione caso per caso anche utilizzando la procedura di cui all'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006. Difficoltà interpretative delle numerose fattispecie di interventi "manutentivi" [Servizio tutela, gestione e assetto del territorio - PF Valutazioni Ambientali e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica] Nuove canalizzazioni (realizzazione di canali a cielo aperto con opere strutturali fisse). Rivestimenti degli alvei naturali volti ad aumentare la velocità della corrente e pavimentazione delle banchine in terra. Nuovi tombamenti di corsi d'acqua. Nuove opere trasversali di stabilizzazione dell'alveo con soglia di sfioro a quota superiore a quella del fondo alveo (briglie, traverse) [Servizio Tutela delle acque e difesa del suolo e della costa]	Rimozione/gestione della vegetazione; rimozione di rifiuti e di ostacoli in alveo. Manutenzione ordinaria e straordinaria di opere idrauliche esistenti Ripristino della sezione idraulica di deflusso mediante la movimentazione in alveo di sedimenti fluviali Ripristino di tratti in erosione o a consolidamento e rinforzo delle sponde Ripristino dei corpi arginali, opere idrauliche trasversali (traverse, soglie, briglie, ecc.) Opere di ingegneria naturalistica finalizzate alla protezione e consolidamento e stabilizzazione delle scarpate, del fondo alveo e dei paramenti arginali [Servizio Tutela delle acque e difesa del suolo e della costa]

Tabella 9 - Quadro di sintesi delle norme, proposte e prassi delle Regioni e Province Autonome

4.4 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DI VIA

Prima di passare all'analisi delle possibili proposte è utile schematizzare la definizione di cui al punto 7.o) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 come illustrato nella seguente figura.



In base allo schema sopra riportato, l'oggetto (ambito di realizzazione) delle opere, siano esse di canalizzazione che di regolazione, è rappresentato dal corso d'acqua.

Tale prima indicazione implica necessariamente una definizione di "corso d'acqua", anche al fine di definire il campo di applicazione a tale ambito e non ad altri possibili contesti in cui possono essere realizzate sia canalizzazioni che opere di regolazione. Si propone inoltre un "glossario" dei termini riportati nella definizione della tipologia progettuale, utile a comprendere la valenza dei singoli termini e le relazioni tra essi.

Opere: si rimanda alla definizione di "progetto" riportata all'art.1, comma 2, lettera a) della direttiva VIA e all'art. art. 5, comma1, lett.g) del D.Lgs. 152/2006, già trattati al Cap. 2 sia in termini di nuovi progetti che di modifiche o estensioni di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione.

Corso d'acqua: si riportano nella seguente Tabella 10 alcune terminologie prese a riferimento per la definizione di "corso d'acqua".

Definizione	Fonte
<p>Fiume: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie, ma che può essere parzialmente sotterraneo.</p> <p>Corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, nonché di acque di transizione o un tratto di acque costiere.</p> <p>Corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato da un'attività umana.</p> <p>Corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è sostanzialmente modificata.</p>	D.Lgs. 152/2006, art. 54, comma 1
<p>Corso d'acqua: corpo idrico che scorre prevalentemente in superficie (torrente, rio, fiume, roggia, canale), con esclusione delle reti urbane di fognatura e di drenaggio.</p>	LR FVG 29 aprile 2015, n. 11 "Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque"
<p>Reti di drenaggio urbano: sistema di canalizzazioni artificiali sotterranee per raccogliere e allontanare da insediamenti civili o produttivi le acque meteoriche.</p>	LR FVG 29 aprile 2015, n. 11 "Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque"

<p>Corsi d'acqua naturali: ...sono quelli il cui corso non è stato creato per opera dell'uomo e sono a loro volta suddivisi in naturali in "non regimati", se lungo il loro corso non sono presenti opere idrauliche e naturali "regimati", in cui sono presenti opere trasversali e longitudinali di protezione o difesa o di ri-inalveamento".</p>	<p>Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti, Direzione Generale della Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, Deliberazione del Comitato Istituzionale n.3 del 07.07.2015</p>
<p><i>"...l'insieme di opere/interventi di "canalizzazione" e di "regolazione" siano da riferirsi esclusivamente ai corsi d'acqua, siano essi naturali o artificiali, comprendenti quindi una vasta gamma di ambiti idrografici-morfologici-ambientali, dai più naturali (es. torrente in area montana) a quelli completamente artificializzati (es. canale in area urbana)".</i></p> <p><i>Da tali ambiti e finalità occorre distinguere gli interventi consistenti nella realizzazione di canali artificiali a scopo di bonifica idraulica (drenanti o scolanti) o di irrigazione (irrigui) o per entrambe gli scopi. Tali interventi, unitamente a tutti quelli, principali e accessori, finalizzati a mantenere libere dalle acque porzioni più o meno vaste di territorio per consentire l'utilizzo da parte dell'uomo (agricolo) e per fornire risorsa idrica necessaria alle attività agricole, risultano più propriamente da attribuire alla categoria di progetti di cui al punto 1.d) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che individua i "progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre...", in totale analogia alla categoria di progetti definiti al punto 1.c) dell'Allegato II della direttiva 2011/92/UE".</i></p>	<p>Nota DVA-42431-2014 del 29.12.2014 (vedi Cap. 4.2)</p>

Tabella 10 – Terminologie di riferimento per la definizione di corso d'acqua.

Si propongono le seguenti definizioni:

Corso d'acqua: corpo idrico superficiale (torrente, fiume, canale, o parti di esso) sia esso naturale, ovvero non creato da un'attività umana, o fortemente modificato, ovvero la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è sostanzialmente modificata.

Sono esclusi dal campo di applicazione i corsi d'acqua artificiali creati da un'attività umana quali reti urbane di fognatura e di drenaggio delle acque meteoriche (canali e fossi di guardia), canali facenti parte delle reti di bonifica e di irrigazione, da riferirsi alla tipologia definita nell' Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, punto 1, lettera d) "progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari".

Canalizzazione: rivestimento, parziale e/o totale, delle sponde e/o del fondo dell'alveo di un corso d'acqua con materiali artificiali (es. calcestruzzo, gabbionate e platee di fondo in massi, ecc.) appositamente progettato per la regolarizzazione della sezione e dell'assetto plano-altimetrico in funzione delle caratteristiche dei deflussi (portata, velocità, trasporto solido, scabrezza, ecc.) con la finalità di salvaguardare la sicurezza e la stabilità di insediamenti e infrastrutture (es. attraversamento di abitati, insediamenti produttivi, infrastrutture). In funzione della finalità e del contesto localizzativo, la canalizzazione può essere realizzata sia a cielo aperto che in sotterraneo (canali tombati).

Per quanto concerne il termine "regolazione", dall'analisi delle diverse versioni linguistiche della direttiva VIA (vedi Cap. 4.1) risulta che la maggior parte delle definizioni richiama il concetto di difesa/protezione/controllo delle alluvioni e solo alcune, tra cui quelle dell'Italia e della Francia, richiamano il concetto di "regolazione. Nel glossario francese il termine "regolazione" è definito come "riduzione delle variazioni del regime idrologico di un corso d'acqua" e pertanto attiene esclusivamente agli aspetti idrologici (variabilità spaziale e temporale dei deflussi idrici) che caratterizzano il regime di un corso d'acqua in funzione dei fattori idroclimatici (evapotraspirazione, scioglimento nivale, precipitazioni, interazioni con la falda sotterranea). Secondo questo approccio le opere/interventi che rientrerebbero nella tipologia progettuale sono finalizzate esclusivamente a modificare (ridurre) le variazioni (regime) delle portate liquide del corso d'acqua.

Il termine “regolazione idraulica” è altresì ben definito nella L.R. Friuli Venezia Giulia 29 aprile 2015, n. 11 “Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque” come “*Variazione della portata di un corso d’acqua che si ottiene mediante la realizzazione di opere aventi la funzione di trattenuta temporanea e di graduale rilascio dei volumi d’acqua defluenti, o mediante la realizzazione di opere finalizzate alla sottrazione di portate dal corso d’acqua*”.

Le esperienze regionali a confronto mostrano una situazione parzialmente disomogenea rispetto all’interpretazione del termine “regolazione” comportando approcci diversificati rispetto alle tipologie di opere che possono essere incluse, o meno, nel campo di applicazione della disciplina di VIA:

- alcune Regioni (Lombardia, Liguria) hanno regolamentato o proposto (Sardegna) in materia utilizzando come unico criterio la “regolazione idraulica” (modifica del regime delle portate) con la finalità principale di “difesa dalle alluvioni”, anche in ragione della definizione presente nella versione inglese della direttiva (*flood-relief works*); la Regione Lombardia, considerata la molteplicità delle fattispecie e delle casistiche progettuali inerenti le opere di regolazione dei corsi d’acqua, ha comunque previsto una verifica “caso per caso” per determinare la necessità di assoggettare, o meno, il progetto a procedura di verifica di VIA;
- altre Autorità competenti hanno disciplinato (Provincia Autonoma di Trento, Veneto) o adottato come prassi (Marche, Lazio) utilizzando un criterio più ampio del termine “regolazione”, includendo anche altre finalità, oltre a quella della regolazione idraulica, quali ad esempio la regolazione del trasporto solido e dei fenomeni erosivi.

In ragione del principio giuridico del multilinguismo dell’Unione europea (vedi Cap. 4.1) che riconosce pari valore giuridico delle versioni linguistiche degli atti del diritto UE e l’autenticità di tutte le versioni linguistiche nelle lingue ufficiali, si ritiene che l’utilizzo del solo criterio di “regolazione idraulica” connesso alla difesa dalle alluvioni, mutuato dalla definizione della versione inglese della direttiva VIA, può risultare eccessivamente limitante rispetto alla più ampia portata del termine “regolazione” riportato nella definizione del punto 10 f) dell’Allegato II della direttiva VIA, alla quale la norma nazionale si è adeguata con il DL 91/2014.

L’approccio esclusivamente idrologico-idraulico potrebbe inoltre non prendere in adeguata considerazione altre caratteristiche di un corso d’acqua che possono essere “regolate” attraverso opere/interventi (assetto morfologico e plano-altimetrico, trasporto solido, continuità fluviale, ecc.) che unitamente al regime idrologico caratterizzano l’assetto complessivo di un corso d’acqua, anche dal punto di vista ecologico.

La Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE), ai fini della classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici superficiali, considera infatti sia gli aspetti idrologici che morfologici, complessivamente definiti come “elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici” dal DM 260/2010²⁰ che nell’ Allegato 1, al punto 2.A.1.1., sono individuati in: regime idrologico (volume e dinamica del flusso idrico, connessione con il corpo idrico sotterraneo, escursioni di livello, tempo di residenza); continuità fluviale; condizioni morfologiche (variazione della profondità e della larghezza del fiume, struttura e substrato dell’alveo, struttura della zona ripariale).

Per quanto riguarda infine le opere/interventi di manutenzione e ripristino finalizzate a garantire il regolare deflusso delle acque e l’efficienza delle opere esistenti, si riscontrano criteri e approcci sostanzialmente convergenti da parte delle Regioni/Province Autonome, orientati all’esclusione dal campo di applicazione della disciplina di VIA.

Sulla base delle analisi effettuate e delle considerazioni esposte si individuano le tipologie di opere/interventi di regolazione dei corsi d’acqua in base ai criteri sia idrologico-idraulici che morfologici ed alle relative finalità specifiche, così distinte:

- nella Tabella 11 opere/interventi di nuova realizzazione che possono essere incluse nella definizione di cui al punto 7.o) dell’allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/ e che pertanto possono rientrare nel campo di applicazione della disciplina di VIA (verifica di assoggettabilità a VIA);
- nella Tabella 12, opere/interventi che possono essere esclusi dal campo di applicazione della disciplina di VIA, in quanto ascrivibili ad interventi di manutenzione/ripristino di opere esistenti

²⁰ Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell’articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

secondo i criteri dettati dalla Commissione europea e fatta salva la possibilità di applicazione dell'art.6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 (vedi Cap. 2). **Resta fermo che tali possibilità sono attuabili solo nel caso in cui le opere esistenti siano state oggetto di una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA se realizzate dopo il 3.7.1988.**

Regolazione (criterio)	Finalità	Tipologia opera (nuova realizzazione)
Idrologico-idraulico	Difesa dalle alluvioni (riduzione delle portate di piena mediante invaso temporaneo di una parte del volume di piena)	Casse di laminazione, scolmatori, diversivi, by pass, rettifiche alveo (drizzagni), dighe
	Difesa dalle alluvioni (contenimento dei livelli di piena; aumento della sezione di deflusso)	Argini Movimentazione e/o rimozione di materiale sedimentario e/o litoide dall'alveo, nel rispetto delle vigenti normative settoriali ³
Morfologico	Controllo dei fenomeni erosivi (stabilizzazione alveo e sponde) e del trasporto solido	Soglie di fondo, traverse, briglie e opere accessorie (muri d'ala, platee, controbriglie), bacini/piazze di deposito, difese e rivestimenti spondali (muri, gabbionate, pennelli scogliere, materassi, ecc.), stabilizzazione e rivestimenti dell'alveo

Tabella 11 - Tipologie di opere/interventi di nuova realizzazione che possono essere incluse nella definizione di cui al punto 7.o) dell'allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 (verifica di assoggettabilità a VIA).

Regolazione (criterio)	Finalità	Tipologia opera/intervento (manutenzione/ripristino del corso d'acqua e delle opere esistenti)
Idrologico-idraulico Morfologico	Garantire il regolare deflusso delle acque (manutenzione/ripristino dei corsi d'acqua)	Movimentazione di materiale litoide trasportato ed accumulato in tratti d'alveo (anche a seguito di eventi di particolare intensità) che ostacola il regolare deflusso delle acque, finalizzata esclusivamente al ripristino della sezione originaria di deflusso, nel rispetto delle vigenti normative settoriali ²¹ . Gestione della vegetazione presente nell'alveo e nelle pertinenze idrauliche del corso d'acqua (arginature, aree golenali) che ostacola il regolare deflusso delle acque, nel rispetto delle vigenti normative settoriali. Rimozione di rifiuti e di altro materiale in alveo che ostacola il regolare deflusso delle acque.
	Garantire l'efficienza strutturale e funzionale delle opere esistenti (manutenzione/ripristino delle opere idrauliche)	Ripristini parziali o totali di opere indicate nella Tabella 10 in assenza di modifiche o estensioni di alcun genere (localizzative, dimensionali, tipologiche, di materiali, ecc.) o entità rispetto all'opera esistente, fatta salva la possibilità di applicazione dell'art.6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006

Tabella 12 - Tipologie di opere/interventi che possono essere escluse dal campo di applicazione della disciplina di VIA.

Competenze e Reti
per l'integrazione
Ambientale per
il Miglioramento
delle Organizzazioni
della PA

Edizione 2019

